

CDXII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1950

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente BONOMI

I N D I

del Vice Presidente ZOLI

I N D I C E

Comunicazioni della Presidenza . . .	Pag. 16210
Disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (849) (Rinvio della discussione):	
PASTORE	16170
SFORZA, <i>Ministro degli affari esteri</i> . .	16170
Disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (850) (Discussione e approvazione):	
MENGHI	16172
CARRARA	16172
CERULLI IRELLI, <i>relatore</i>	16176
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	16178
CONTI	16181
Disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile » (166) (Seguito della discussione):	
PROLI	16182
AZARA	16125
GASPAROTTO	16200
MOLÈ Salvatore	16203
BOSCO	16206

Interpellanze :

(Annunzio)	Pag. 16210
(Per lo svolgimento di):	
VOCOLI	16210
GAVINA	16210

Interrogazioni (Annunzio) 16210

Sul processo verbale :

CERICA	16159
------------------	-------

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Signor Presidente, ho letto il resoconto sommario della seduta di venerdì scorso ed ho rilevato che sono dato come assente, perchè nel resoconto dell'appello nominale, fatto sulla sospensiva votata per il disegno di legge riguardante l'articolo 72 del Codice di procedura civile, io non figuro nè tra gli astenuti, nè tra i favorevoli alla sospen-

siva, nè fra i contrari. Debbo precisare che io ero presente e, in particolare, che votai contro la proposta di sospensiva. Il Vice Presidente del Senato, onorevole Zoli, ricorda perfettamente tale mio voto, che espressi trovandomi vicino al banco del Governo. Anche il senatore segretario Bisori, ricorda perfettamente di avere udito il mio voto e di averlo registrato.

PRESIDENTE. Onorevole Cerica, terremo conto di questo suo rilievo nel processo verbale.

Se non si fanno altre osservazioni il verbale si intende approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei chiedere all'Assemblea di sospendere la discussione sul bilancio del Ministero degli affari esteri e di volerla rinviare a dopo che il signor Ministro avrà partecipato alla conferenza di Londra e sarà ritornato.

La proposta che io faccio è confortata dal parere di autorevoli colleghi della maggioranza ed è motivata dal fatto che noi siamo in una situazione piuttosto strana: abbiamo infatti svolto or sono pochi giorni una discussione di politica estera oltremodo ampia e seria, con la partecipazione di autorevolissimi colleghi. Oggi dovremmo ripetere le stesse cose che già sono state dette. In secondo luogo sappiamo di non poter terminare la discussione, perchè il Ministro dovrebbe partire domani per Londra.

In queste condizioni, per non obbigarci a ripetere le stesse cose quando si riaprirà la discussione, magari rifacendo dei nuovi discorsi, a noi sembra che questa soluzione di rinviare la discussione e di riprenderla a tempo più opportuno, appena sarà ritornato da Londra il signor Ministro, possa essere accolta da tutti senza esitazione.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri*. Non avrei quasi neppure il diritto di interloquire, perchè questa è materia che riguarda il Senato, e per la quale io sono agli ordini del Senato. Tuttavia dal punto di vista della proficua efficienza della discussione, non posso nascondere che il mio pensiero è conforme a quello espresso dal senatore Pastore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Galletto per esprimere il pensiero della Commissione.

GALLETTO, *relatore*. La Commissione si associa alla proposta del senatore Pastore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 850.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo oratore iscritto a parlare è il senatore Menghi, il quale ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, onde ottenere il reinserimento della benemerita categoria dei profughi d'Africa nella vita economica e sociale, raccomanda al Governo di tenere presenti per i provvedimenti del caso i seguenti desiderata espressi dai medesimi in una mozione approvata ad unanimità nel Congresso nazionale svoltosi in Roma il 26-27 marzo 1950:

riconoscimento in Ente morale dell'Opera profughi d'Africa, analogamente a quanto è

stato fatto per l'Opera profughi giuliani e dalmati; idem per l'Associazione Nazionale profughi dell'Africa, risultante dalla unificazione dell'Associazione nazionale profughi della Libia e dell'Associazione nazionale profughi Africa Orientale;

l'assistenza ai profughi d'Africa disoccupati devesi verso il profugo fino a che questi non abbia potuto reinserirsi nella vita nazionale;

attuazione in prossimità delle località dove vivono più numerosi raggruppamenti di profughi d'Africa di un piano di costruzioni per dare alloggio almeno a 50.000 profughi;

stabilire per legge la precedenza ai profughi in tutti i piani di ricostruzione tra gli istituti autonomi, Case popolari, I.N.C.I.S., Piano Fanfani case;

assicurare ad ogni proprietario di casa sinistrato od espropriato in Africa di possedere almeno un solo appartamento in proprio. Lo Stato dovrebbe costruire l'appartamento computandone il contro-valore a sconto delle indennità dovute dallo Stato per danni di guerra in Africa;

concedere mutui di favore a profughi sulle indennità ad essi spettanti e liquidare sollecitamente le indennità stesse;

facilitare la ricostruzione delle aziende commerciali, agricole, industriali e pescherecce con particolare riguardo alla costituzione di cooperative fra i profughi e provvedere al relativo finanziamento;

esenzione imposte e tasse per un periodo ragionevole per tutte quelle attività intraprese e che intraprenderanno i profughi d'Africa;

collocamento obbligatorio dei profughi nelle industrie private, nelle aziende agricole, presso gli enti statali e locali, nelle opere di bonifica e negli enti parastatali;

inclusione nelle commissioni provinciali e comunali di avviamento al lavoro di un rappresentante della categoria;

inclusione nei comitati degli uffici provinciali di assistenza pubblica di un rappresentante della categoria;

sistemazione della posizione giuridica degli ex dipendenti degli enti locali, statali e para-statali, dei profughi d'Africa collocati già temporaneamente in Africa;

esenzione agli studenti profughi e figli di profughi dalle tasse scolastiche, concessione di borse di studio e contribuzione per acquisto di libri;

facilitare ed incrementare il rientro in Africa di quei profughi che ne fanno richiesta fornendo loro i mezzi necessari;

sia estesa ai profughi d'Africa l'assistenza I. R. O.;

per il reclutamento per l'emigrazione all'estero sia data una perecentuale fissa ai profughi d'Africa.

per coloro i quali riescono ad ottenere, sia con atto di richiamo di congiunti che con contratto individuale di lavoro, di poter espatriare siano pagati al profugo ed alla sua famiglia le spese necessarie per l'espatrio;

nelle imprese di collettivazione finanziate all'estero con piani O.E.C.E. o per accordi bilaterali sia assicurata la precedenza ai profughi d'Africa.

nelle commissioni per gli studi di colonizzazione siano inclusi rappresentanti dei profughi d'Africa;

concordare con l'Istituto di previdenza sociale il pagamento dei contributi relativi e fornire i profughi dei libretti necessari per usufruire di tutti i diritti previsti dalla legge;

provvedere una effettiva assistenza sanitaria o ospedaliera anche a coloro che sono stati liquidati e che si trovano in stato di bisogno;

il premio di primo stabilimento sia corrisposto indiscriminatamente a tutti i profughi nella somma di lire 50.000 pro capite;

i profughi i quali nella speranza di una sistemazione sono ritornati in Africa, ma sono stati costretti a rimpatriare abbiano diritto all'assistenza;

il Governo provveda al rilascio dei beni degli italiani per i territori d'Africa sotto altra Amministrazione e provveda al risarcimento dei beni perduti come conseguenza della guerra e della cessione dei territori già italiani;

il Governo ottenga il rientro anche temporaneo di quei connazionali che desiderano ritornare nei territori d'Africa per liquidare i loro interessi o per fissarvi la loro dimora;

sia al più presto provveduto, con apposita legge presi accordi diretti con gli interes-

sati a mezzo dei rappresentanti dei profughi, al pagamento dei danni di guerra sofferti non solo alle masserizie, ma di tutte le attività e beni perduti ai prezzi attuali d'acquisto e non ai prezzi del 1940;

elevare adeguatamente il valore delle masserizie già liquidate ai prezzi del 1940 e corrisposto come formalità, ma di nessun beneficio sostanziale per la sua irrisorietà;

ripristino immediato dell'assistenza per tutti i profughi liquidati, in stato di bisogno in applicazione della recente legge di proroga della assistenza stessa;

sia richiamata la Banca Nazionale del Lavoro all'adempimento del dovere di restituire i fondi viaggio che le ditte le avevano depositate fino al marzo 1941, nonché i fondi risparmio operai, e tutti i depositi sui libretti di risparmio fatti dagli italiani in Africa;

sia emanata una disposizione di legge che dia efficacia, in Italia, ai decreti del Governo Generale n. 278 del 23 marzo 1938 e n. 1442 del 16 gennaio 1939 che regolano, rispettivamente, le prestazioni degli impiegati e degli operai ».

Ha facoltà di parlare il senatore Menghi.

MENGHI. Onorevoli colleghi, discutere il bilancio delle ex colonie con l'onorevole Brusasca è per me come portare vasi a Samo e nottole ad Atene, in quanto già conosciamo gli intendimenti e l'attività svolta dal Sottosegretario al Ministero dell'Africa a favore di una benemerita categoria di cittadini, di cui oggi io debbo parlare e, cioè, dei profughi italiani di Africa.

Per richiamare l'attenzione del Governo su di loro e sulle loro misere condizioni ho presentato un ordine del giorno, lungo non poco e ben circostanziato, ma mi affrettò a soggiungere che non lo leggerò, lo do senz'altro per letto, perchè io già so che l'onorevole Brusasca lo conosce appieno, in quanto esso racchiude i *desiderata* dei profughi di Africa che si riunirono a Roma in Congresso nazionale il 26 e il 27 marzo 1950, sotto la modestissima presidenza mia, ed i colleghi ne sono a conoscenza perchè è già stato loro distribuito. Di scorcio accenno al fatto che purtroppo il Ministero dell'Africa si deve smobilitare. Sulla

sua successione credo che il Senato dovrà essere chiamato a pronunciarsi in prosieguo, in quanto deve decidere se si deve creare un Ministero più ristretto, se si deve invece istituire una direzione generale aggiunta al Ministero degli esteri od anche se si deve dar luogo ad un alto commissariato. Io do il mio parere in anticipo. Allo stato attuale, anche per ragioni sentimentali e morali che non si possono dimenticare con tanta facilità, si dovrebbe creare un Ministero sia pure di proporzioni ridotte. Ma intanto quale è il compito di quello ancora in vita? Per me è duplice: sistemare dignitosamente il personale, cioè i funzionari del Ministero e delle varie colonie che giustamente attendono una occupazione definitiva; dare un aiuto concreto ai vari profughi di Africa, di cui molti sono ancora riuniti in centri di raccolta. Quale è l'aspirazione dei profughi di Africa? È soprattutto quella di essere equiparati ai profughi giuliani e dalmati perchè anche essi, come i profughi giuliani e dalmati, hanno subito e subiscono sofferenze inaudite ed attendono ansiosamente il reinserimento nella vita economica e sociale della Nazione. Quindi è necessario che il Ministero li aiuti senza sosta ed ascolti con animo benevolo le loro richieste. Io so che spesso l'onorevole Brusasca previene i loro desideri; quindi ho piena fiducia nella sua azione.

Il secondo punto del mio brevissimo discorso riguarda l'incolumità degli italiani nell'Eritrea. È un problema che rosseggia di sangue e che si impone continuamente, per una rapida soluzione, al nostro Governo e a tutti gli italiani. È necessario che il Governo espliciti una azione energica internazionale e in questo senso io sollecito non soltanto l'onorevole Brusasca, ma anche il titolare del Dicastero degli esteri affinché una vivissima protesta sia presentata all'O.N.U. per assicurare finalmente l'incolumità dei cittadini italiani ai quali è giusto che il Senato d'Italia mandi ancora una volta il suo saluto fraterno e solidale (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA. Onorevoli colleghi, nella discussione del progetto di legge sull'amministrazione fiduciaria per la Somalia presi la parola per una dichiarazione di voto nella quale af-

ferma il seguente punto di vista: « Sono favorevole al disegno di legge con questo preciso significato: che l'amministrazione fiduciaria della Somalia, a noi affidata, significhi solidarietà politica ed economica di chi quest'amministrazione ci affida e cioè dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ».

Mi limitai allora a formulare questa proposizione riservandomi in un successivo momento di darne illustrazione e penso che la discussione del bilancio dell'Africa italiana sia appunto l'occasione utile e giusta per illustrare tale punto di vista.

Toccai allora il problema particolare della Somalia, ma dopo aver approfondito l'argomento, dopo averci a lungo pensato su, ritengo opportuno di trattare in questo intervento il problema generale dell'amministrazione fiduciaria ai sensi della Carta dell'organizzazione delle Nazioni Unite; quindi dell'amministrazione fiduciaria intesa nel senso lato, nella sua struttura, nella sua funzione politica, nelle sue varie applicazioni. Questo argomento, a mio avviso, è del massimo rilievo, perché dalla via che si seguirà potrà dipendere la giusta soluzione di questo problema, e cioè l'attuazione della finalità alta ed umana stabilita nella Carta dell'O.N.U., ovvero il fallimento pieno dell'amministrazione fiduciaria, come è avvenuto per il suo predecessore immediato, vale a dire per l'Istituto dei mandati coloniali.

L'istituto dei mandati coloniali, contemplato e disciplinato nello statuto della Società delle Nazioni, per unanime consenso di coloro che si sono occupati dell'argomento, ha fatto fallimento pieno. In verità possiamo dire che l'Amministrazione fiduciaria così come è considerata e disciplinata nella Carta delle Nazioni Unite è diversa dall'istituto del mandato, contemplato e disciplinato nello Statuto della Società delle Nazioni, e la diversità attiene sia alla funzione politica, che alla struttura giuridica. Vi sono però indubbiamente delle analogie notevoli tra i due istituti, amministrazione fiduciaria e mandato. Ed è bene fare attenzione alla via da battere perché l'esistenza delle analogie potrebbe condurre l'Amministrazione fiduciaria sulla stessa strada di fallimento del mandato coloniale.

Il mandato coloniale trova la sua disciplina nell'articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni, disciplina accompagnata da ottime parole, cioè dal proposito di destinare il mandato a sollevare la condizione dei popoli che si trovano in una situazione di civiltà modesta avviandoli a una situazione di maturità che dovesse preludere all'autogoverno. Queste le parole, ma i fatti sono stati diversi e la causa di questa diffinità fra parole e fatti si rinviene nelle stesse origini di tale istituto.

Ricordiamo, verso la fine della prima guerra mondiale, l'impegno che Wilson assunse a nome delle potenze alleate ed associate vincitrici di non ingrandire i territori a danno dei Paesi vinti. Questa in sostanza fu la causa politica e giuridica del mandato. In realtà si dovevano sistemare i territori della Turchia e le colonie della Germania e, dato l'impegno di Wilson, fu escogitato l'istituto del mandato col quale le Nazioni vincitrici entravano nel possesso dei territori e delle colonie dei Paesi vinti a nome e per conto, quali mandatarie, della Società delle Nazioni. Senonché, mentre il principio era alto e nobile, la realizzazione fu molto terrena ed estremamente interessata. Il principio spaziava nelle sfere più elevate della solidarietà dei popoli; e cioè l'impegno dei Paesi forti e ricchi di dare la loro opera disinteressata per preparare i popoli di civiltà modesta alla loro maturità politica. L'attuazione fu quanto mai ristretta, domestica, nazionale perché le potenze che si procurarono i mandati mirarono in fondo a praticare sui territori soggetti a mandato una politica, non già internazionale, ma nazionale nella maniera più chiusa. Infatti la destinazione dei mandati avvenne prima che fosse approvato il trattato di Versailles, di cui il primo capitolo era quello che riguardava la Società delle Nazioni. La distribuzione dei mandati fu concordata fra le potenze prima che il Consiglio della Società delle Nazioni entrasse in funzione e, questo avvenuto, la Società delle Nazioni approvò quanto le Potenze alleate e associate — naturalmente le Potenze alleate e associate che dominavano nel momento — avevano disposto. Messe le cose in questi termini è chiaro che il mandato non fu altro che una maschera; la sostanza fu la ferma volontà di destinare i territori as-

segnati con mandato a scopi di utilità nazionale delle Potenze mandatarie.

In realtà coloro che escogitarono l'istituto del mandato pensavano di conciliare due ordini di esigenze contrastanti e di impossibile composizione: l'applicazione del principio affermato nell'articolo 22 del Patto di avviare i popoli di modesta civiltà a uno stato di maturità politica; e il mantenimento della prassi tradizionale, di tenere assoggettati alla sovranità di Potenze forti i popoli di civiltà modesta.

Tra questi due punti e queste due esigenze in contrasto, il principio nuovo e quello tradizionale, prevalse il principio tradizionale e il mandato servì, in pratica e di fatto, non alle finalità elevate affermate nell'articolo 22, ma agli interessi nazionali delle Potenze mandatarie.

In fondo, le ragioni del fallimento dell'istituto del mandato furono due: la deviazione della finalità del mandato stabilita nell'articolo 22 del Patto per servire le esigenze della prassi tradizionale delle Potenze colonizzatrici e la debolezza della Società delle Nazioni. La deviazione avvenne perchè le Potenze alleate e associate vincitrici, interessate a mantenere il sistema coloniale tradizionale, così vollero. Questo avvenne però anche perchè la Società delle Nazioni era quell'ente debole che tutti sappiamo e che la storia ha praticamente dimostrato come tale.

Con l'avvento del nuovo istituto dell'Amministrazione fiduciaria la situazione in fondo è cambiata; ma, ripeto, il pericolo c'è sempre. La situazione è cambiata sia in ordine all'ente al quale l'istituto fa capo e sia in ordine alle funzioni politiche e alla struttura giuridica dell'istituto creato per realizzare l'affermata finalità.

È cambiata perchè al posto della Società delle Nazioni è subentrato l'O.N.U., l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Non è certo questa la sede opportuna per fare una discussione sulla natura, sulla situazione, sullo stato della Organizzazione delle Nazioni Unite. Vi sono per l'O.N.U. degli amici e dei nemici, vi sono dei fautori e dei contrari. Indubbiamente però, lo riconobbe anche l'onorevole Orlando l'altro giorno, la situazione dell'O.N.U. è più forte e più solida di quella della Società delle Nazioni.

È cambiata perchè al posto del mandato coloniale è subentrata l'amministrazione fiduciaria che ha una sua propria natura giuridica e una sua propria funzione politica.

Dal punto di vista giuridico l'amministrazione fiduciaria è uno di quegli istituti di diritto privato che sono stati recepiti nell'ordinamento giuridico internazionale; come l'amministrazione fiduciaria ce ne sono molti altri. L'ordinamento giuridico internazionale recepisce questi istituti politici tradizionali del diritto privato, naturalmente adattandoli e modificandoli secondo le necessità particolari del proprio funzionamento; ma, indubbiamente, i principi fondamentali dell'istituto giuridico tradizionale restano fermi. Questo è appunto il caso dell'amministrazione fiduciaria, e cioè del *trustyship* proprio dell'ordinamento tradizionale della vita giuridica inglese. Nel *trusty ship* noi abbiamo tre soggetti i quali sono il fiduciante, il fiduciario e il beneficiario. Il fiduciante consegna un bene al fiduciario perchè lo amministri, lo gestisca nel miglior modo possibile e poi lo trasferisca al beneficiario il giorno in cui questi avrà raggiunto la maturità necessaria per poter provvedere utilmente ai propri interessi. Primo punto fondamentale è che il fiduciario, come gestore e amministratore, non ha che la responsabilità della propria gestione, ma non ricadono sulle sue spalle gli oneri della gestione. Vi è da considerare, in relazione a questa situazione giuridica del *trustyship* l'esigenza di due aspetti, di due applicazioni pratiche del *trustyship* inglese. Vi è un aspetto, una situazione del *trustyship* per cui il fiduciante, consegnato il patrimonio al fiduciario si estranea completamente e abbandona il bene e le relative rendite al fiduciario il quale amministra prelevando le spese dalle rendite e poi, quando il beneficiario avrà raggiunto la maturità, glielo consegna. Ma c'è un altro aspetto, un altro caso, un'altra situazione del *trustyship* in cui il fiduciante non vuole rimanere estraneo alla gestione del patrimonio, ma dispone che durante la gestione egli rimarrà presente e aiuterà il fiduciario nella funzione amministrativa. In questo caso il fiduciante accompagna il fiduciario durante la gestione con la propria responsabilità solidale e con lui è partecipe dei rischi e degli oneri.

Non mi dilungo su questo punto, perchè mi pare di avere stabilito l'analogia fra il *trusteeship* tradizionale e l'amministrazione fiduciaria dell'O.N.U.. Nel caso dell'amministrazione fiduciaria dell'O.N.U., poichè questa non rimane estranea, ma partecipa con i controlli, le sorveglianze e con i consigli alla gestione, è evidente che con questo stesso fatto essa pone la base giuridica della solidarietà nella responsabilità dei rischi e negli oneri. Il punto più importante, a parte l'elemento giuridico, è però quello che attiene alla funzione di politica internazionale dell'amministrazione fiduciaria. In sostanza l'amministrazione fiduciaria è uno strumento per attuare una determinata, alta, nobile ed umana finalità, di sollevare i popoli di modesta civiltà ad una situazione superiore per renderli maturi ai fini politici della propria autonomia. Chi è che ha affermato questa finalità, nella occasione manifestatasi dopo la seconda guerra mondiale, di provvedere alle sorti dei popoli di modesta civiltà? E appunto l'Organizzazione delle Nazioni Unite: si tratta infatti di una finalità stabilita, consacrata come uno dei piloli fondamentali, una delle colonne basilari della Carta delle Nazioni Unite. Stabilita la finalità sorge la funzione, vale a dire un sistema di attività tendente ad assicurare che la finalità possa avere attuazione. Su chi incombe la funzione? Evidentemente incombe su chi ha posto, su chi ha stabilito, come elemento fondamentale del suo programma, queste finalità; ciò che significa che si tratta di una funzione spettante alle Nazioni Unite. È vero che le Nazioni Unite scelgono poi una potenza la quale ha il compito concreto di esercitare materialmente tale amministrazione. Ma si tratta di un compito esecutivo di una funzione la quale resta di chi era e cioè dell'O.N.U.

Allora, dico, la responsabilità, i rischi, gli oneri debbono essere solidali alla Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale avendo una funzione propria ne ha affidato la esecuzione a una potenza amministratrice. A tale solidarietà non sarà estranea la potenza amministratrice, ma insieme con l'organizzazione delle Nazioni Unite. Pensare diversamente sarebbe, a mio avviso, ingiusto e pericoloso.

Spiego questo duplice aspetto della ingiustizia e del pericolo. Sarebbe ingiusto perchè non

v'è nessuna ragione morale, giuridica o politica, per cui la responsabilità dell'esercizio di una funzione di questa delicatezza, di questa gravità e importanza debba cadere esclusivamente sulla potenza scelta per l'esercizio materiale del compito esecutivo. Ma io dico qualche cosa di più: sarebbe pericoloso, e anzi gravemente pericoloso. Mi riferisco, parlando del pericolo, non all'articolo 76, vale a dire all'assegnazione di amministrazione fiduciaria di territori dei Paesi ex nemici; mi riferisco invece ai territori contemplati sotto il numero 1, vale a dire ai territori già sottoposti a mandato e per i quali l'O.N.U. ha provveduto, nella fine del 1946, assegnandoli in amministrazione fiduciaria agli stessi Paesi che precedentemente li avevano amministrati in regime di mandato. Io dico che l'amministrazione fiduciaria con attribuzione esclusiva di responsabilità e di onere alla Potenza fiduciaria è pericolosa per questa ragione: perchè è umano, onorevoli colleghi, che chi amministra con esclusiva assunzione di responsabilità e di oneri, invece di pensare soltanto agli interessi generali, pensi anche agli interessi particolari della propria politica. Quando si omette di creare una solidarietà fra chi ha la funzione e chi l'esercita, e tutto si lascia sulle spalle di chi amministra: e da presumersi che l'amministratore che si trova in queste condizioni faccia gli interessi propri. Ed allora il pericolo è questo (e ritorno al principio, al punto di partenza) che l'amministrazione fiduciaria condotta con questo sistema, segua la stessa strada battuta dall'istituto del mandato coloniale; vale a dire serva a finalità e ad interessi di politica nazionale e non agli interessi supremi di un politica internazionale a favore di popoli oppressi, per cui è stata stabilita la norma consacrata nella Carta delle Nazioni Unite.

E concludo. Ripeto che nel mio intervento, più che della questione particolare della Somalia, ho inteso occuparmi del problema generale dell'amministrazione fiduciaria, contemplandolo nei suoi aspetti e soprattutto nei rischi del suo funzionamento. Il punto centrale del problema è questo: si vuole assicurare il raggiungimento delle finalità dell'amministrazione fiduciaria, stabilita dalla Carta delle Nazioni Unite, o si vuole che essa fallisca come ha fallito l'istituto del mandato coloniale?

Il problema è precisamente questo. Se si vuole evitare il fallimento è necessario che l'organizzazione delle Nazioni Unite esamini a fondo la questione e appronti i mezzi necessari per poter affermare ed attuare concretamente e praticamente il principio della solidarietà politica ed economica nell'esercizio delle amministrazioni fiduciarie. Le misure che sono praticate mediante controlli, sorveglianza, sono forme e non sostanza, e non risolvono la questione. La questione deve essere unicamente risolta con l'affermazione netta e con l'applicazione della responsabilità solidale dell'O.N.U. con le Potenze incaricate della gestione fiduciaria. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, cui spetta l'onere e la responsabilità di guidare le sorti delle amministrazioni fiduciarie contemplate e disciplinate nei principi generali della Carta dell'O.N.U., ha il dovere di creare, nel piano della carta stessa, le condizioni necessarie per assicurare al sistema dell'amministrazione fiduciaria la realizzazione dei suoi fini; i quali fini sono non semplicemente storici, ma di alta storia, perchè è alta storia quella che tende a sollevare i popoli dalla condizione di dominati e di protetti a quella di sovrani liberi dei propri destini. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e do la parola al relatore onorevole Cerulli Irelli.

CERULLI IRELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nella mia relazione, per quanto in forma alquanto schematica, ho cercato di mettere in evidenza a quali funzioni sono oggi ristrette le attività svolte dal dicastero dell'Africa italiana. Queste attività si riassumono ormai in primo luogo in attività di carattere assistenziale a favore della massa dei profughi affluiti in Italia dopo le vicende delle nostre colonie africane; l'insieme dei rifugiati arrivando alla cifra di oltre 220 mila individui. La seconda attività che svolge oggi il dicastero dell'Africa italiana è l'attività relativa alla liquidazione dei risarcimenti di danni di guerra, compito quanto mai grave e pesante per la difficoltà degli accertamenti e per il numero di domande di risarcimento presentate, le quali superano le 75 mila. La terza attività infine, è quella con

la quale il Ministero mira a sistemare nella maniera più conveniente l'abbondante personale alle sue dipendenze che, come è noto, ascende alla cifra di oltre undicimila funzionari.

Nella mia relazione ho anche cercato di profilare quali sono le prospettive che il Ministero dell'Africa italiana ha dinanzi a sé, prospettive, dirò subito, di una trasformazione radicale che è resa necessaria ed urgente dalle mutate circostanze di fatto.

Peraltro ho voluto mettere chiaramente in rilievo che prima di procedere a questa sua trasformazione il Dicastero deve provvedere, per un dovere, dirò così, morale oltretutto politico ad affidare ad altre mani le attività che oggi svolge: cioè passare ad altro ente, il quale potrà ovviamente essere il Ministero dell'interno, tutte le forme assistenziali, cedere al Ministero del tesoro il compito gravoso della liquidazione dei risarcimenti dei danni di guerra, ed infine risolvere e definire il problema della sistemazione di tutto il suo personale, poichè non sarebbe logico ed umano scaricare sulla massa dei funzionari il peso delle conseguenze della infelice guerra.

Ciò premesso, poichè durante il dibattito non sono state avanzate osservazioni nè sul bilancio nè sulla mia relazione, ritengo superfluo insistere nell'illustrare maggiormente quanto ho già avuto l'onore di sottoporre al Senato per iscritto.

Invece dirò che ho ascoltato con il più vivo interesse l'esposizione lucida ed acuta che ha fatto il senatore Carrara, dico con vivo interesse anche perchè in fondo la tesi da lui presentata tratta soprattutto di un problema *de jure condendo*. Mi associo completamente alle sue considerazioni e su di esse mi permetto di attirare l'attenzione del Governo, e per il suo alto tramite, di quei funzionari ed uffici che hanno oggi il compito di tenere i contatti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ho anche letto con molto interesse l'ordine del giorno illustrato dal senatore Menghi. Debbo subito osservare che non poche delle istanze esposte in questo suo ordine del giorno hanno già formato materia di attento studio da parte del Ministero dell'Africa italiana. Vari dei suoi suggerimenti sono di già divenuti realtà di fatto, come, per esempio, la que-

stione della precedenza nell'impiego della mano d'opera dei profughi provenienti dall'Africa, come il problema della costruzione degli alloggi. Ricorderò a tal proposito che lo scorso anno il Ministero dei lavori pubblici assegnò al Dicastero dell'Africa un fondo di circa 100 milioni per la costruzione di alloggi, e mi risulta che questo fondo è stato integralmente impiegato.

Su qualche altro punto invece l'azione svolta dal Ministero dell'Africa non ha potuto raggiungere lo scopo per la resistenza frapposta dal Ministero del tesoro. Mi riferisco soprattutto al problema del rientro in Africa di quei profughi che ne hanno fatto domanda, chiedendo i mezzi necessari. Il Ministero dell'Africa, come ho visto dal carteggio, aveva richiesto a quello del Tesoro lo stanziamento di un fondo di 200 milioni per pagare i viaggi ai connazionali che intendevano rientrare in Africa, ma il dicastero del Tesoro ha negato questo fondo, per modo che non si può disporre dei mezzi per provvedere a questa forma di assistenza. Tengo comunque a raccomandare vivamente le istanze dell'onorevole Menghi al Governo affinché faccia ogni sforzo possibile per venire incontro alla categoria che più forse ha sofferto e soffre delle conseguenze della guerra.

Mi soffermerò ora brevemente ad illustrare i due emendamenti che ho proposto. Dico subito che essi vengono da me proposti non nella mia qualità di relatore, ma come semplice parlamentare, benchè la Commissione di uno almeno, essendo da me informata precedentemente, avesse contezza. Con il primo dei miei emendamenti chiedo al Governo di ristabilire il contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano dell'Africa. Questo contributo era stato iscritto in bilancio lo scorso anno proprio per concorde ed unanime iniziativa parlamentare. Era un contributo di due milioni ed io chiedo che venga reiscritto nella stessa misura. Senza il contributo governativo l'Istituto italiano per l'Africa dovrebbe purtroppo cessare ogni suo funzionamento perchè quello è il suo principale cespite di entrata. L'Istituto italiano per l'Africa — sarà forse opportuno dare qualche chiarimento al Senato — sorse nel lontano 1906. Fu eretto in ente morale e

posto successivamente sotto la vigilanza del Ministero dell'Africa italiana. Per quanto si riferisce ai compiti e alle attività che esso svolge, mi permetterò di leggere ciò che assai chiaramente scrisse lo scorso anno, nella sua esauriente relazione, il senatore Ciasca:

«L'Istituto ha ricostituito la sua amministrazione ordinaria, affidandola a persone eminenti del mondo politico, culturale ed industriale d'Italia, legate ad un passato coloniale che le anima e le sprona a bene operare. Respingendo le viete concezioni coloniali ed imperialiste, l'Istituto italiano per l'Africa, con conferenze, con una rivista di divulgazione e con corsi culturali di specializzazione didattica per l'emigrazione e la colonizzazione, mira a richiamare l'attenzione di produttori ed esportatori italiani sulle possibilità economiche del vicino continente, a formare giovani ed insegnanti, ad orientare l'opinione pubblica italiana e le forze vive del Paese verso gli obiettivi della nuova azione euro-africana».

Anche per quanto ha rapporto al secondo emendamento da me proposto, che eleva il contributo a favore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana da 19 a 23 milioni, con un aumento quindi di quattro milioni, dirò che senza tale aumento l'Istituto si troverebbe in forti difficoltà di funzionamento. I quattro milioni richiesti servono nella misura di un milione e settecentomila per integrare gli stipendi al personale, per quattrocentomila lire per il pagamento degli oneri previdenziali a carico dell'Istituto, per un milione e seicentomila per spese di ufficio e spese di laboratorio e per centomila lire per il contributo che grava a sua volta sull'Istituto a favore della sezione agraria dell'Istituto tecnico. La Commissione degli affari esteri ha dovuto occuparsi recentemente dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e quindi credo inutile illustrare a fondo quali sono le sue finalità e i suoi scopi. Nella relazione testè ricordata del senatore Ciasca vi è una pagina quanto mai sintetica sulle attività e sulla importanza (importanza nel passato e per i nuovi scopi che si prefigge anche nel presente) dell'Istituto agronomico. Se il Senato me lo consente, ne do rapida lettura.

«L'Istituto agronomico, fondato nel 1907 con la denominazione di Istituto agricolo colo-

niale, eretto in Ente morale nel 1910, trasformato poi in Ente autonomo consorziale parastatale e posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Africa italiana, è attualmente l'organo tecnico agrario del Ministero dell'Africa italiana nel settore dell'agricoltura, dell'economia, della zootecnia, delle industrie agrarie, della patologia vegetale, dell'entomologia agraria e della sperimentazione agraria. L'Istituto dispone di una moderna sede, costruita espressamente dallo Stato, di una biblioteca specializzata, di una fototeca comprendente importanti documenti, di un ricco museo di prodotti agrari e zootecnici dei Paesi subtropicali e tropicali, di laboratori che posseggono pregevoli materiali di studio, spesso esemplari unici in Italia, di una azienda agraria a Poggio a Caiano e di serre per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Nel passato, l'Istituto è stato il punto di convergenza di iniziative varie di carattere coloniale, ha fornito allievi e collaboratori per lo sviluppo di iniziative varie nei possedimenti africani d'Italia. La lunga guerra ha esercitato un'influenza negativa sull'attività dell'Istituto; tuttavia non ostante l'asprezza della situazione determinatasi nel settore africano, aggravata, per quanto riguarda la sede dell'Istituto, da una lunga occupazione da parte degli alleati, le funzioni didattiche e quelle di studio hanno continuato a svolgersi, sia pure in misura più ridotta. La Direzione dell'Istituto, oggi tenuta dal prof. Armando Maugini, tecnico di valore, al quale ha reso omaggio il Governo dell'Argentina, che l'ha invitato laggiù perchè studiasse i mezzi più idonei per l'avvaloramento tecnico-agricolo di quel vasto Paese, dopo una fase di incertezza e di snervante attesa in dipendenza della guerra, ha impresso un generale orientamento verso i problemi dell'espansione e del lavoro italiano agricolo nel mondo e la preparazione scientifica e professionale del personale direttivo, come fanno fede l'organizzazione di corsi per l'insegnamento dell'agricoltura tropicale e subtropicale d'intesa con la Facoltà di agraria dell'Università di Firenze e con l'Istituto tecnico agrario, il corso annuale di specializzazione per periti agrari e i corsi informativi sul Brasile e sull'Argentina

per coloro che intendano emigrare in quei Paesi».

Io credo pertanto che, se il Senato autorizzerà questi due storni — non si tratta infatti di un aggravio per le finanze dello Stato, ma di un semplice storno da un capitolo all'altro — non soltanto contribuirà a permettere ai due Istituti di sopravvivere e di continuare ad esplicare le loro attività, ma contribuirà soprattutto a salvaguardare quel patrimonio di civiltà e di cultura, quel patrimonio di scienza che, anche nel campo coloniale e africano, porta l'orma indelebile, la luce abbagliante del genio italiano. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli senatori, ringrazio il senatore Cerulli Irelli per la sua relazione ed accetto gli emendamenti che ha proposto perchè corrispondono effettivamente alle esigenze dei due Istituti da lui indicati, i quali non svolgono soltanto dei compiti accademici ma danno delle collaborazioni concrete per l'espletamento delle nostre nuove funzioni in Africa. Condivido poi, pienamente, le preoccupazioni del senatore Menghi per i profughi e lo ringrazio per i suggerimenti che ha voluto dare al Ministero dell'Africa. Indubbiamente, il problema dei profughi è sempre uno dei più angosciosi del nostro Paese per le enormi difficoltà che dobbiamo ancora superare per risolverlo: esso, inoltre, è aggravato dal continuo afflusso dei nuovi bisognosi dall'Africa e dalla Venezia Giulia. Il senatore Menghi ha chiesto l'equiparazione dei profughi dell'Africa e quelli della Venezia Giulia. Ritengo che non si possa porre il problema in questi termini perchè non ci sono differenze di trattamento; i profughi dell'Africa hanno più volte osservato che per i profughi della Venezia Giulia sono già state costruite delle abitazioni. E' sorta finora soltanto una piccola costruzione, assolutamente insufficiente ai loro bisogni. Il Governo ritiene comunque che è dovere nazionale di non fare delle differenze fra coloro che soffrono per la stessa causa; esso perciò tratterà tutti con lo stesso spirito di solidarietà

cercando di lenire nella maggiore misura possibile le loro sofferenze con i mezzi che avrà a sua disposizione.

Per quanto riguarda l'incolumità degli italiani in Eritrea, condivido pure le parole di comprensione e di conforto del senatore Menghi. È invero molto triste, onorevoli senatori, dovere assistere, senza poter intervenire come si vorrebbe, allo stillicidio di sangue che da tanti mesi si verifica in quel territorio. Il Governo non è rimasto con le mani in mano, anche se non ha potuto fare quello che avrebbe voluto, per far cessare la dolorosa e tragica situazione di laggiù. Il Governo si è rivolto da tempo ai vari organismi internazionali; non ha atteso che gli italiani dell'Asmara si rivolgessero all'O.N.U.

Il Governo si è rivolto, inoltre, direttamente ai Governi più autorevoli, che possono esercitare una maggiore influenza presso l'O.N.U. Da questo banco, sicuro interprete del pensiero non soltanto del Senato ma di tutto il popolo italiano, mentre invio un affettuoso saluto e la espressione della nostra viva solidarietà agli italiani dell'Eritrea, rinnovo ancora una volta un accorato appello a tutti i popoli del mondo perchè sia fatta cessare quella tragica situazione che è un vero scempio della civiltà. Le Nazioni Unite e gli Stati che le compongono non potranno certamente ottenere la fiducia delle popolazioni che attendono di salire lungo il cammino della civiltà e che vogliono vivere anch'esse nella libertà, nella democrazia e nella giustizia se non faranno sorgere dappertutto le condizioni di sicurezza essenziali per una vita veramente civile. Quello che avviene in Eritrea, dove degli umili lavoratori, contadini minatori, artigiani, estranei ad ogni attività politica, vengono barbaramente freddati mentre svolgono il pacifico lavoro che ha dato l'unica prosperità conosciuta da quel territorio non può certamente incoraggiare i popoli arretrati a credere nei principi di comprensione e di collaborazione internazionale ed in quelli di rispetto della vita umana che stanno alla base dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

Noi perciò chiediamo non soltanto per i nostri fratelli che soffrono laggiù, ma per l'onore e il decoro di tutti i popoli civili, che cessino i massacri che hanno già tanto insanguin-

nato l'Eritrea e che, anche in questo martoriato territorio, come ovunque ci sono problemi da risolvere, ciò avvenga sotto il segno della giustizia nella libertà e non in regime di terrore. (*Vivi applausi dal centro*).

Passando all'esame degli interventi, dichiaro di accettare, come raccomandazione, l'ordine del giorno del senatore Menghi, grato al relatore che ha voluto dare atto che una parte delle proposte sono già state attuate. Le altre, per quanto sarà possibile, lo saranno pure.

Ringrazio poi il senatore Carrara per le sue precise delucidazioni sulla differenza tra il mandato coloniale di ieri e l'Amministrazione fiduciaria di oggi, e soprattutto per aver posto in chiara evidenza la natura essenzialmente internazionale dell'Amministrazione fiduciaria che rende solidali tra loro lo Stato amministratore, il Comitato consultivo e le Nazioni Unite, nella loro qualità di mandanti.

Quando venne stipulata a Ginevra la convenzione per l'Amministrazione fiduciaria, la Delegazione italiana si riferì a questa solidarietà che è stata messa in atto, a Mogadiscio, fin dal 7 aprile, subito dopo il trapasso dei poteri dagli inglesi a noi Organi dello stesso mandante — le Nazioni Unite — l'Amministrazione fiduciaria ed il Comitato consultivo non dovranno mai offrire ai nativi lo spettacolo deprimente di contrasti e di conflitti tra di loro, ma vorranno con una comprensione leale, sincera e completa, dare in ogni momento ai somali la dimostrazione della concorde volontà del mondo civile, rappresentato dai quattro Stati che collaborano direttamente nel loro territorio, di avviarlo rapidamente verso l'autogoverno e l'indipendenza (*Approva-*

zioni). Nell'esercizio che sta per finire, il Ministero dell'Africa italiana ha svolto due categorie di compiti: quelli di ordinaria amministrazione e quelli di smobilitazione dell'Ente. Alla prima categoria appartengono l'assistenza ai profughi ed agli italiani che sono ancora in Africa; la liquidazione di tutte le contabilità dei passati governi coloniali, il risarcimento dei danni di guerra, l'amministrazione del personale ed altri affari minori.

Dei profughi ci siamo già occupati, dei danni di guerra ha parlato sufficientemente il relatore; ritengo superfluo intrattenere il Senato

sulla liquidazione delle gestioni passate dei vari Governi per ponti, strade, opere pubbliche, che devono anche essere liquidate nel loro ammontare.

Mi soffermo sul personale. È vero che il Ministero dell'Africa italiana ha ancora formalmente alle sue dipendenze 10.500 persone; ma, come ho già precisato altre volte, di queste 10.500 persone, 9.500 sono già in servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ed altri Enti, di modo che presso il Ministero dell'Africa italiana presta la sua opera soltanto un migliaio di persone circa dei vari ruoli. La forte spesa per il personale, che figura nel bilancio, va quindi esaminata tenendo presente questa circostanza fondamentale.

Il Presidente del Consiglio quando presentò al Parlamento l'attuale Governo, esponendone il programma, annunciò la smobilitazione del Ministero dell'Africa italiana. Sono lieto di comunicare al Senato che questa parte del programma del Governo è in via di rapida attuazione.

Tutta la materia che concerne i danni di guerra sarà trasferita, per l'affinità della materia, al Ministero del tesoro, presso il quale sarà pure trasferito il personale che si occupa di questo oggetto presso il Ministero dell'Africa. L'assistenza ed il relativo personale saranno assunti dal Ministero dell'interno e precisamente dalla Direzione generale cui presiede ora il prefetto Severini che ha già dato tante prove della sua generosa comprensione verso i profughi dell'Africa.

Sono pure ormai giunti alla conclusione i lavori della Commissione presieduta dal ministro Petrilli per la sistemazione del personale. Noi abbiamo proposto che le altre Amministrazioni che hanno in servizio da parecchi anni del personale dell'Africa italiana, lo assumano in ruolo perchè riteniamo logico, come ho già osservato altre volte in questa sede, che gli ingegneri che prestano da parecchi anni la loro apprezzata opera presso il Ministero dei lavori pubblici debbano entrare, col rispetto del loro grado, nell'organico dello stesso Ministero e così debba avvenire per quelli che si trovano nelle medesime condizioni presso il Ministero dei trasporti, presso il Ministero delle poste, presso il Commissariato della sanità e presso altre Amministrazioni.

Si faciliterà così, compiendo un atto di giustizia, la smobilitazione del Ministero.

Contemporaneamente, ed in stretto rapporto con la smobilitazione del Ministero, è stata organizzata l'amministrazione fiduciaria della Somalia.

Debbo qui rendere omaggio, a questo riguardo, allo zelo con il quale tutto il personale del Ministero ha collaborato a questo compito particolarmente delicato per la brevità del tempo e per le molte difficoltà che si sono dovute superare.

Il modo veramente perfetto nel quale avvenne il trapasso dei poteri in Somalia, nel tempo stabilito, senza alcun inconveniente, suscitando l'ammirazione dell'amministrazione inglese e dei nativi, dà la prova dell'impegno e dell'efficienza del lavoro compiuto.

Dal 7 aprile la nostra amministrazione fiduciaria, sotto la sagace direzione dell'ambasciatore Fornari, funziona regolarmente. La situazione non desta nessuna preoccupazione; le ultime notizie ricevute ieri confermano lo stato di normalità di tutto il territorio. I pochi incidenti finora capitati, specialmente quelli del basso Giuba, sono intervenuti tra arabi e somali, per i loro tradizionali contrasti di interessi. Gli arabi esercitano in Somalia il commercio e i somali si sono sempre considerati le loro vittime. Dopo il trapasso dal regime inglese al nostro, questi contrasti si ravvivarono e ci fu qualche vittima tra gli indigeni. La calma e l'ordine sono però completamente ristabiliti ovunque.

Come abbiamo già ripetutamente dichiarato l'amministrazione italiana non intende creare delle preferenze tra le varie categorie degli abitanti della Somalia. Esigiamo che tutti adempiano il loro dovere, collaborino lealmente alla nostra opera che sarà strettamente conforme agli obblighi assunti a Ginevra e difenderà fermamente, nella giustizia per tutti, la vita, il lavoro e gli interessi di ognuno.

I rapporti con il Comitato consultivo, che ha iniziato la sua attività contemporaneamente a quella dell'amministrazione fiduciaria, sono eccellenti. Il naturale processo di assestamento di questi organi e quello della impostazione della loro collaborazione si sono svolti con reciproca soddisfazione e piena fiducia.

Non è possibile oggi, ad un mese appena di distanza dall'inizio fare un bilancio del nostro lavoro in Africa. Posso tuttavia dichiarare che le raccomandazioni, i suggerimenti e le speranze che il Senato formulò quando si discusse l'accettazione dell'amministrazione fiduciaria sono tenuti sempre presenti dal Governo qui e dall'amministrazione laggiù, perchè vogliamo che la nostra azione in Somalia corrisponda alla fiducia che il mondo civile ci ha dimostrato conferendoci il mandato, e non deluda le aspettative del nostro popolo che volle ritornare in Africa non per soffrire altri dolori, ma per creare nuovi motivi di sano prestigio con un appassionato fecondo lavoro, al servizio della grande causa della elevazione dei popoli arretrati e della pace nel mondo. (*Vivi applausi dal centro*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io dichiaro di votare contro il bilancio. Sono stato contrario all'assunzione del mandato per la Somalia e devo essere coerente con il mio punto di vista.

Ho appreso con molto piacere la notizia che l'onorevole Presidente del Consiglio ha intenzione di abolire il Ministero dell'Africa. Rilevo però che il Presidente del Consiglio procede su di una via non costituzionale, perchè l'abolizione e la creazione dei Ministeri è fatto che spetta al Parlamento secondo l'articolo 95 della Costituzione.

PERSICO. Ma quella del Presidente del Consiglio è una proposta di legge da presentarsi al Parlamento.

CONTI. Onorevole Persico, lei non tiene presente che il provvedimento per il Ministero dell'Africa deve far parte del disegno di legge integrale concernente tutto l'ordinamento ministeriale, come comanda l'articolo 95 della Costituzione.

Osservo poi che l'intervento dei Sottosegretari di Stato in luogo dei Ministri in discussioni come questa, è assolutamente illegale, perchè il Sottosegretario non esiste ancora nel nostro ordinamento costituzionale. (*Commenti*).

Se voi non condividete le mie idee, a me poco importa; io affermo quello che credo di dover affermare.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dei capitoli del bilancio, ricordo al Senato

che il Sottosegretario di Stato, onorevole Brusasca, ha già dichiarato nel suo intervento di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Menghi.

Domando al senatore Menghi se insiste nel suo ordine del giorno.

MENGHI. Concordo di trasformare in raccomandazione il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Il senatore Cerulli Irelli ha già svolto due suoi emendamenti i quali comportano in alcuni capitoli variazioni di stanziamento che si compensano. A questi emendamenti la Commissione non fa opposizione. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri di dichiarare se accetta tali emendamenti.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Allora i capitoli di cui si propone una modifica di stanziamento verranno letti nel testo modificato e posti ai voti partitamente.

(*Senza discussione si approvano i capitoli da 1 a 36*).

Capitolo n. 36 bis (emendamento proposto dal senatore Cerulli Irelli). — Contributo straordinario all'Istituto italiano per l'Africa L. 2.000.000
(*È approvato*).

Capitolo n. 37 (emendamento proposto dal senatore Cerulli Irelli). — Contributo all'Istituto agronomico dell'Africa italiana per le spese di personale e di funzionamento che non possono essere fronteggiate con entrate proprie L. 23.000.000
(*È approvato*).

(*Senza discussione si approvano i capitoli dal 38 al 42*)

Capitolo n. 43 (emendamento presentato dal senatore Cerulli Irelli). — Spese da sostenere per i nativi della Libia residenti in Italia L. 46.000.000
(*È approvato*).

(*Senza discussione si approvano i capitoli dal 44 al 49*).

Capitolo n. 50 (emendamento proposto dal senatore Cerulli Irelli). — Pagamenti da effettuarsi in Italia in dipendenza del regio decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85, per debiti del Governo generale della Libia L. 78.000.000
(È approvato).

(Senza discussione si approvano i rimanenti capitoli, i riassunti per titoli e categorie con gli allegati e sub-allegati, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e quello dell'Azienda monopolio banane).

Rileggo ora gli articoli del disegno di legge, con la modificazione all'articolo 3, conseguente all'approvazione degli emendamenti proposti dal senatore Cerulli Irelli:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1950-51, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 1).

(È approvato).

Art. 3.

Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1950-51, è stabilito in lire 23.000.000.

(È approvato).

Art. 4.

È approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane, per l'esercizio finanziario 1950-

1951, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 2).

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile ». (166).

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato stabilito nella seduta di questa mattina, riprendiamo la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.

È iscritto a parlare il senatore Proli. Ne ha facoltà.

PROLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi. Nella motivazione della proposta di sospensiva, che io sollevai venerdì scorso, non feci cenno alcuno, per il carattere pregiudiziale della proposta stessa, al merito e feci l'espressa riserva di occuparmene a fondo qualora la mia richiesta fosse stata respinta. E poiché ciò è avvenuto sento la necessità non di analizzare, ma di sviscerare gli ardui problemi che scaturiscono dal disegno di legge sotto il duplice aspetto tecnico-giuridico e politico. Il disegno di legge, di cui oggi si discute, presentato il 10 dicembre 1948 dal compianto onorevole Ministro Grassi, e sul quale dobbiamo esprimere le nostre opinioni che si riassumeranno in un voto negativo o positivo, e che ha come oggetto la modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile, desta legittimamente in questo settore una seria e notevole preoccupazione. E tale preoccupazione non può non essere condivisa dagli altri settori di questa Assemblea, la quale senza dubbio ha salda coscienza morale, giuridica e politica e deve sempre avere e dimostrare un senso vigile di opportunità ed una sensibilità costituzionale onde il Paese non perda o indebolisca la fiducia nella funzione parlamentare. Il disegno di legge, come ho detto, desta in noi una seria e notevole preoccupa-

zione perchè, sotto la modesta apparenza della modifica in qualche punto dell'articolo 72 del Codice di procedura civile, che quasi sparisce di fronte alla mole imponente di ben 831 norme legislative che costituiscono l'attuale Codice di rito civile, racchiude sostanzialmente ardui e spinosi problemi di diritto processuale interno e di diritto processuale internazionale. E non può non disconoscersi che il disegno di legge, nel testo governativo, viene a cambiare profondamente la fisionomia dell'istituto processuale del Pubblico ministero portando di riflesso una radicale trasformazione nel sistema attuale della procedura civile, in quanto incide su altre norme della stessa procedura. E non può non riconoscersi altresì che il disegno di legge, nel testo emendato dalla maggioranza della Commissione, non solo porta alle stesse conseguenze di quello originario, redatto dal Ministero, ma rende più grave e più preoccupante la situazione perchè esso, in modo manifesto e totale, cozza con accordi e trattati internazionali, ai quali l'Italia ha liberamente aderito. È chiaro che la modesta apparenza del disegno di legge, non può ingannare nessuno perchè è di palmare evidenza che la posta in gioco è grossa e comporta un grande senso di responsabilità per tutti noi. Conseguentemente l'Assemblea deve esaminare a fondo i problemi, vagliandoli in tutti i loro aspetti, sia d'ordine interno che internazionale. E il vaglio dev'essere integrale e soprattutto sereno e obiettivo, lontano da pregiudizi o da suggestioni derivanti da voci e apprezzamenti extra-parlamentari, non solo perchè ciò costituisce un categorico ed imprescindibile dovere di noi parlamentari, ma anche perchè i problemi che dobbiamo risolvere sono ormai di dominio pubblico, come lo dimostra il fatto che vari articoli in materia sono apparsi nella stampa di ogni colore. Nel Paese si sono formate due correnti: una che approva l'iniziativa del Governo di aver presentato il disegno di legge *de quo*, specie per alcune decisioni in materia che hanno rivelato un dissidio tra alcune Corti di merito e l'Alto consesso giudiziario, il che dimostra ancor più come le questioni siano molto ardue, l'altra che lo combatte, affermando tra l'altro che esso è stato ispirato direttamente

dall'autorità ecclesiastica, come effettivamente lo è, e come non sarà difficile a me dimostrare.

E per questa seconda corrente la Suprema Corte di cassazione, che voi democratici cristiani richiamate solo quando vi fa comodo, per corroborare qualche vostra tesi, si mostrebbe, nell'interpretazione delle Convenzioni internazionali, riguardanti matrimoni religiosi concordatari e con riferimento ai giudizi di delibazione, alquanto clericaleggiante.

Dopo queste osservazioni di ordine generico io penso che l'Assemblea per approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione o eventualmente quello nel testo originario, dovrà essere profondamente certa, senza ombre, senza titubanze, senza perplessità che esso non immuta affatto una parte notevole del nostro sistema processuale in materia di matrimonio e di applicazioni ed esecuzioni in Italia di sentenze straniere, e dovrà essere certa che esso non incide in altre disposizioni del Codice di rito civile e dovrà infine essere certa che esso non viola in nessun modo diretto o indiretto accordi e trattati internazionali.

Ma credo fermamente che voi, onorevoli colleghi, tenendo presente le lucide e convincenti argomentazioni di carattere giuridico e di carattere costituzionale della relazione di minoranza, che confuta esaurientemente le tesi della relazione di maggioranza, che mi sembra schematica e superficiale, data la complessità e la gravità dei quesiti che sorgono dal disegno di legge, e tenendo presente altresì, se me ne farete l'onore, questa mia modesta esposizione, vi convincerete che esso al di là di tutto rappresenta in materia una vera rivoluzione nel campo internazionale, e che la sua approvazione sarebbe fonte di gravi conseguenze. Se tale sarà la vostra convinzione, o se in linea di ipotesi sarete perplessi sul fondamento dei motivi sostenuti dalla relazione del Ministro e da quella della maggioranza della Commissione a sostegno del disegno di legge, nell'uno e nell'altro caso non potrete che votare con noi per il rigetto di esso.

Dopo ciò mi si consenta che, con una breve e rapida sintesi storica, accenni anzitutto all'origine di questa figura del Pubblico ministero, al suo carattere, ai dibattiti dottrinali, che si sono avuti per il suo mantenimento o

per la sua soppressione nel processo civile, alla sua elaborazione nel campo della nostra legislazione, per procedere poi alla precisazione delle sue varie e molteplici attribuzioni nel nostro attuale ordinamento giuridico, sostanziale e processuale, e per giungere infine alla dimostrazione che il disegno di legge è, secondo la mia modesta opinione, una mostruosità giuridica e politica o quanto meno... (*rumori dal centro*) — state certi, ve lo dimostrerò — ...una temerarietà e che è stato redatto e presentato per volere di una potenza straniera, di cui il Governo è l'espressione autentica.

Il Pubblico ministero, questo organo amministrativo, che presso gli organi giurisdizionali sta come rappresentante del potere esecutivo, sorse in Francia nel secolo XIV e si consolidò nel secolo XVI, e fu mantenuto come il mezzo più efficace in mano a tale potere per esercitare ingerenza nell'amministrazione della giustizia.

A questo punto mi si consenta che io incroci il ferro direttamente con l'onorevole Ministro in una cortese polemica.

L'onorevole Ministro, per combattere l'affermazione di questi banchi e cioè che il Pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo e che ha ingerenza nell'amministrazione della giustizia, dichiarava che questo stato di animo deve cessare. Ma, onorevole Piccioni, gli stati d'animo non sono l'effetto di un improvviso capriccio, di una improvvisa suggestione, gli stati d'animo, quando si formano, rispondono ad una realtà, ad una vita vissuta ad una larga esperienza. Ella per dimostrare la tesi opposta alla nostra, dichiarava anche che se è vero che vi è l'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario del 1941 è altresì vero che vi è l'articolo 39 del decreto legislativo 31 maggio 1946, il quale stabilisce che il Pubblico ministero non è più sotto la direzione, ma è sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia. Ora, onorevole Piccioni, dal punto di vista teorico, astratto, linguistico, la differenza è esatta, ma dal punto di vista pratico, questa divergenza si riduce ad una questione di forma, perchè direzione o vigilanza, il Pubblico ministero rimane sempre il rappresentante del potere esecutivo con l'ingerenza nell'amministrazione della giustizia, come ben

sanno quelli che esercitano la professione da anni. Del resto non occorre la storia lontana, e nemmeno la storia vicina, ma vi è una storia dell'oggi, di viva attualità, perchè in questa Assemblea ho inteso il suo collega Scelba dichiarare *horribile dictu*, che le leggi, anche se inique, debbono essere applicate. Ed oggi noi ci troviamo di fronte a questa vergognosa debilitante situazione che si elevano decine di contravvenzioni per affissioni e vendita di giornali per pretesa violazione dell'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza, quando la Suprema Corte di cassazione ha sentenziato che quella norma di legge è ormai caduta per assoluta incompatibilità con una precisa disposizione della Costituzione. (*Interruzione dell'onorevole Spallino*).

Ebbene, io ancora non ho visto un Procuratore della Repubblica chiedere al giudice istruttore che venga emessa una sentenza di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato e non ho inteso ancora nessun grido, nessuna voce di protesta da parte di un qualsiasi sostituto Procuratore generale o di un Procuratore generale per questo dissidio tra il potere giudiziario ed il potere esecutivo. E il Paese così non sa più come comportarsi, non sa più se deve seguire la predetta norma di legge o il responso del Supremo Consesso giudiziario.

Nessuna ragione giuridica giustifica il disegno di legge in parola perchè la materia che esso contempla è di pertinenza del potere giudiziario. E perchè ella, onorevole Piccioni, diceva che nessun Ministro che rispetti se stesso e la propria carica, potrà in qualche modo indurre od invitare il Pubblico ministero ad ingerirsi della amministrazione della giustizia, io allora le rivolgo questa domanda, attendendo risposta: *ad quid* questo legame tra il Pubblico ministero ed il Ministro di grazia e giustizia, sia pure sotto la forma non della direzione ma della vigilanza?

Ma al di là di ogni norma legale occorre innanzi tutto la coscienza morale equitativa nel magistrato, nella sua alta e delicata funzione di amministratore della giustizia, perchè ove manchi questa coscienza, non vi è controllo, non vi è sanzione che possa valere. Ma vi è un organo del potere giudiziario, l'unico, che potrebbe controllare e sindacare l'opera e

l'attività dei magistrati, e cioè il Consiglio superiore della magistratura, ricordato nello stesso decreto legislativo del maggio 1946, e che figura nella Costituzione, ma che ancora deve essere creato. Questo è l'unico organo legittimo per controllare e sindacare l'attività e l'opera dei magistrati.

L'attuale progetto di legge ha avuto stamane una definizione attraverso la parola viva, incisiva, colorita, suggestiva del collega Sanna Randaccio, il quale dichiarava che questo è il disegno di legge contro la giurisprudenza della Corte di appello di Torino. Ed è significativo che questa volta, in via eccezionale, vi sia uno schieramento politico che lascia voi democristiani isolati, poichè tutti gli altri partiti compresi anche i colleghi ministeriali, che in genere votano per il Governo, sono contro questo disegno di legge. Ciò vuol dire che le tesi di cui ha parlato il senatore Merlin, e che, secondo la sua affermazione, sono insuperabili, non hanno trovato credito fra gli oppositori, perchè non hanno convinto. Il progetto di legge ha una causale eminentemente politica, perchè, voi, maggioranza clericale, forti del numero, volete, a qualunque costo imporre la vostra volontà superando tutto e tutti. Il Pubblico ministero per il suo preciso carattere e per la sua dipendenza dagli organi superiori amministrativi ebbe sempre oppositori accaniti che ne invocarono la soppressione per lo meno nel processo civile o almeno più ragionevolmente la completa indipendenza dal potere esecutivo.

E gli oppositori osservarono che la sua presenza rappresentava una manifesta sfiducia nella magistratura giudicante che nei suoi poteri di ufficio aveva già i mezzi per tutelare la ragione pubblica nel processo, dal chè la sua superfluità. Ed osservarono inoltre che la sua presenza offendeva il principio dell'uguaglianza processuale poichè lo Stato aveva, come i privati, i suoi rappresentanti legali, ed i loro rappresentanti legali avevano gli incapaci, oggetto di tutto un sistema di protezione statale. E per dimostrare questa accanita opposizione riportandomi a tempi a noi non molto lontani, ricordo il disegno di legge presentato dal Ministro Fera alla Camera dei deputati il primo dicembre 1920, che aveva come oggetto « modificazione ad alcune disposizioni

dell'ordinamento giudiziario ». Nella relazione del Ministro a tale disegno di legge, riportato negli annali parlamentari della 25ª legislatura (1919-1921), si legge: « L'articolo 2 riguarda la soppressione del Pubblico ministero nelle cause civili anche per le Corti di cassazione, integrando la riforma della legge 28 novembre 1875, n. 2781. Anche questa innovazione risponde ad esigenze generalmente riconosciute. Trattasi in fondo di una piccola riforma che forse non fu attuata fin'ora per le medesime ragioni ora accennate, per non sopprimere cioè alcuni posti nei più alti gradi della gerarchia, soppressione che il nuovo ordinamento rende ora possibile senza danno per il personale giudiziario. Eliminata questa difficoltà nulla si oppone all'attuazione della riforma ». E si legge ancora nella stessa relazione: « L'istituto del Pubblico ministero nelle materie civili non ha ragione alcuna per essere mantenuto. Fu argutamente osservato che un magistrato che interviene in una controversia che riflette esclusivamente interessi privati per esprimere pubblicamente la sua opinione, ma non decide la causa, non giova. Può invece nuocere se per il suo valore e la sua autorità esercita troppa influenza sull'animo del collegio giudicante, l'indipendenza del quale non deve essere turbata nemmeno dalla riverenza verso uomini di alto valore. Nuoce poi alla dignità dell'Amministrazione della giustizia, se, trattandosi di un mediocre magistrato, ciò che egli dice solamente in pubblica udienza non risponde troppo alla dottrina e al senno che l'alto posto richiederebbe ». E per essere vicinissimi a noi ricordo che nel programma politico dell'Uomo Qualunque, quando ancora questo costituiva una formazione politica (che è crollata come crolleranno tutte le altre formazioni politiche che non hanno basi nel Paese) si leggeva: « Il desiderio, anzi il bisogno di rendere la giustizia del tutto indipendente dal potere esecutivo e la necessità di proteggerla dalle inframmettenze di questo si è poi acuita ogni giorno tanto che fu fatta la proposta di sopprimere il Ministero politico della giustizia affidandone le incombenze di carattere amministrativo al Primo Presidente della Corte di cassazione ». E ricordo infine che vi furono ordini del giorno in materia di organi professionali, tra i quali quello del 22 dicembre 1945

del Collegio degli avvocati e procuratori di Trento. Ma nonostante tutte le critiche l'istituto processuale del Pubblico ministero è rimasto nel nostro ordinamento giudiziario, è rimasto nel vecchio codice di procedura civile del 1865 con poteri, che sono noti, ma che certo non così estesi come quelli del codice di rito civile vigente e che si vogliono ancora ampliare con il progetto di legge presentato dal Governo e maggiormente ampliare con il progetto di legge nel testo della maggioranza della Commissione. Ma oltre i dibattiti profondi, in cui si fece sfoggio di cultura e dottrina giuridica, per la soppressione o meno dell'istituto processuale del Pubblico ministero, vi furono anche quelli sotto l'impero del vecchio codice per stabilire la sua configurazione. E tra i maggiori trattatisti di procedura civile, i cosiddetti processualisti, vi furono alcuni che vollero che il Pubblico ministero venisse considerato come un semplice sostituto processuale o un sostituto processuale dello Stato, altri che vollero che esso fosse considerato come sostituto processuale del privato inerte ed altri vollero che fosse invece considerato come parte in senso puramente formale attribuendogli la qualifica di « parte pubblica » provvedendo egli alla tutela in giudizio di quegli stessi interessi generali della società che lo Stato legislatore tutela con la sua attività normativa. E oggi per effetto del disegno di legge in parola torna ad esaminarsi ancora una volta l'istituto processuale del Pubblico ministero, sia pure limitatamente all'articolo 72 del codice di procedura civile, pubblico ministero tanto discusso e tanto dibattuto, che sarebbe il caso di sopprimerlo perchè il suo carattere di rappresentante del potere esecutivo, alle dirette dipendenze o sotto la diretta vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, turba profondamente la coscienza giuridica del Paese che richiede le più ampie garanzie nell'amministrazione della giustizia per la quale non vi debbono essere interferenze di sorta. Io non credo che ci sia proprio bisogno di questo « occhio del Governo » così come è stato definito il Pubblico ministero per le ragioni che ho già dette.

Vediamo ora quali sono le attribuzioni del Pubblico ministero. Esse sono varie, molteplici e di manifesta imponenza. Si esplicano in

campo penale in cui egli è il *dominus*. Si esplicano in materia civile nel campo della giurisdizione contenziosa e le esercita per via di azione o di intervento in virtù dell'articolo 70 del Codice di procedura civile. Si esplicano infine in materia di procedura civile, oltre tutte quelle che ha in dipendenza dell'ordinamento giudiziario. Nel campo civile, per via di azione, egli può promuovere giudizi di varia natura, assumendo la veste di parte, cioè di attore. Ne cito alcuni esempi. Può promuovere vertenza giudiziaria: a) in materia di assenza e dichiarazione di morte presunta, (articolo 48 e 58 del Codice civile); b) in materia di opposizione al matrimonio (articolo 102 ultimo capoverso del Codice civile); c) in materia di nullità del matrimonio (articolo 117) per violazione degli articoli 84, 86, 87, 88 stesso Codice che contemplano varie ipotesi; d) in materia di interdizione ed inabilitazione (art. 414 e 417). Nel campo della procedura civile, e anche per questo campo cito degli esempi; il Pubblico ministero può chiedere: 1) l'apposizione e la rimozione dei sigilli (articolo 754 e 763); 2) può agire per revocazione (articolo 397); 3) può ricorrere per Cassazione nell'interesse della legge (articolo 363).

In materia di giurisdizione volontaria e sempre in via esemplificativa interviene a dare il suo parere in materia di legittimazione dei figli naturali (articolo 280 e 288 Codice civile) e così in materia di adozione (articolo 313 del Codice civile) ecc.

E per le varie disposizioni dell'ordinamento giudiziario il Pubblico ministero ha molte incombenze come quella di far eseguire le sentenze ed altri provvedimenti nei casi previsti dalla legge, quella della vigilanza sugli uffici giudiziari, ecc. E il legislatore fascista — lo noti l'Assemblea — nel clima politico del mito dell'onnipotenza del Governo, del rafforzamento indefinito del potere esecutivo, dell'unità dei poteri dello Stato in contrapposto al concetto della separazione assoluta del potere giudiziario dall'esecutivo, pur largheggiando nella concessione dei poteri e facoltà del Pubblico ministero non pensò affatto a concedere quelle impugnative che si vogliono oggi concedere col disegno di legge in discussione. A pagina 2 della relazione del Ministro fascista al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, riguardante

le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e le disposizioni transitorie, si leggono queste testuali parole: «Le alte ragioni di interesse pubblico che ispirano la azione del Pubblico ministero mi hanno indotto ad ammettere con una eccezionale larghezza l'intervento di questo organo nel processo». Nessuna meraviglia, per noi, di questa eccezionale larghezza, perchè ben sappiamo che la estensione dei poteri al Pubblico ministero si intonò sempre all'atmosfera degli Stati totalitari. Esempio tipico, tra gli altri, quello della legislazione germanica nel periodo nefasto del nazismo. Infatti, la legge 15 luglio 1941, stabilì che il Pubblico ministero potesse intervenire in tutte le cause civili per far valere circostanze nelle quali si debba tener conto, dal punto di vista della comunità del popolo e potesse chiedere entro un anno dal passaggio in cosa giudicata, la revisione di qualsiasi sentenza, non solo penale ma anche civile. Ma una così larga estensione dei poteri e facoltà al Pubblico ministero, estensione che si vuole aumentare col disegno di legge in esame, non è consentita in un clima di sana democrazia se la divisione dei poteri deve essere una realtà operante e non una affermazione platonica.

Gli interventi del Pubblico ministero sono di due tipi: intervento obbligatorio e intervento facoltativo o discrezionale.

Intervento obbligatorio. Nei giudizi che potrebbero essere promossi dal Pubblico ministero come attore, e che invece sono stati instaurati da altri interessati ai quali la norma di legge attribuisce tale diritto, l'intervento del Pubblico ministero è obbligatorio, come prescrive l'articolo 70 n. 1 Codice di procedura civile. In questo caso la sua posizione processuale è quella d'interveniente o interventore «litis-consortile» creandosi così un «litisconsorzio» attivo o passivo, con tutti i diritti e con tutti gli oneri e con tutte le limitazioni e preclusioni a cui soggiace la parte e col diritto quindi di impugnativa contro le sentenze. Ma il suo intervento è anche obbligatorio in tutti gli altri casi previsti dallo stesso articolo 70, 1° e 2° comma e cioè nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale, nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, nelle cause individuali di lavoro in grado di appello, in quelle avanti la

Suprema corte di cassazione e negli altri casi previsti dalla legge. E i casi previsti dalla legge riguardano la querela di falso (art. 221) e il giudizio di delibazione delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniera (art. 796).

Ma in tutte queste controversie civili il Pubblico ministero, mentre può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni, come ogni altro litigante, non può proporre gravame contro le decisioni a differenza delle liti che possono essere da lui promosse in veste di attore, salvo sempre il caso della revocazione a mente dell'articolo 397. E in questo intervento obbligatorio col divieto d'impugnazione egli assume la posizione processuale d'interveniente o interventore adesivo appoggiando la domanda o l'eccezione o mettendosi in contrasto con tutti i subietti del rapporto sostanziale.

Vi è poi l'intervento facoltativo o discrezionale in ogni altra causa in cui il Pubblico ministero, nella valutazione della natura di essa ravvisi la necessità della tutela di un pubblico interesse (art. 70 Codice procedura civile).

E si è voluta questa disposizione di legge per ribadire la finalità essenzialmente pubblicistica dell'ordinamento processuale, tanto che si è osservato che essa ha un profilo costituzionale.

Relazione del Ministro proponente.

Il tassativo divieto disposto dall'articolo 72, secondo comma, ha dato spunto al Ministro di grazia e giustizia di creare il disegno di legge *de quo* con questa giustificazione che si legge nella sua relazione: «Tale divieto sembra ingiustificato e in certo modo contrastante con la finalità dell'intervento del Pubblico ministero, il quale mira a provocare nel pubblico interesse un'esatta decisione della controversia. L'incongruenza del sistema attuale sembra evidente ove si consideri che il Pubblico ministero ha già azione diretta per fare osservare le leggi di ordine pubblico (art. 73 dell'ordinamento giudiziario)».

A questa argomentazione noi opponiamo un triplice rilievo; 1) l'intervento del Pubblico ministero, non essendovi oggi alcuna proposta di legge per la sua soppressione, deve pure avere un limite. E credo che egli abbia avuto dal legislatore fascista poteri non ampi ma amplissimi e non deve perciò per un'esagerata

ed inammissibile tutela dell'interesse generale porsi in contrasto con la volontà delle parti quando queste accettano una decisione giudiziaria che ha regolato il loro rapporto. Il Pubblico ministero non ha il diritto di prolungare il dibattito e perpetuare una lite che le parti potevano anche non far sorgere. E se le parti transigono la lite o vi rinunziano o comunque accettano il pronunziato giudiziale, il compito del Pubblico ministero deve ritenersi esaurito, giacchè non può intervenire in una causa che ha cessato di esistere. E per tali considerazioni fu sancito il divieto di cui al 2° comma dell'articolo 72 del Codice di procedura civile. Il detto legislatore non volle giungere all'iperbole dopo l'eccezionale larghezza, di cui ho parlato sopra, riferendomi alla sua relazione al Codice di procedura civile attualmente vigente.

2) Consentire che in tutti i casi d'intervento obbligatorio il Pubblico ministero abbia la facoltà d'impugnazione contro le sentenze, significherebbe dare al potere esecutivo tale rafforzamento da influire notevolmente su quello giudiziario.

3) Tale concessione suonerebbe poi ancora di più una vera sfiducia nella magistratura in considerazione che l'interesse generale trova la sua tutela non solo nelle azioni e negli interventi del Pubblico ministero, già stabiliti nella legge, ma anche nel senso di responsabilità dei giudici che nell'emanazione dei loro provvedimenti tengono presente in casi specifici il pubblico interesse.

E il predetto legislatore esclude il diritto d'impugnazione ma introdusse nel sistema procedurale l'articolo 397 che conferisce al Pubblico ministero il modo di reprimere la collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

E non si concepisce la discriminazione stabilita nel disegno di legge. Per ragioni di ordine pubblico, è cioè d'interesse generale, e nei casi in cui l'intervento è obbligatorio, si vuole che il Pubblico ministero abbia facoltà di gravame, non concessa dall'attuale Codice di procedura civile, escluso il solo giudizio di separazione personale, quasi che tale giudizio non concernesse rapporti familiari, quasi che tali rapporti fossero distinti e diversi da quelli matrimoniali, quasi che essi non avessero una stretta attinenza con l'ordine pubblico. Basta

in proposito tener presente l'articolo 29 della Costituzione che dice così: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». E il disegno di legge con la concessione del potere d'impugnativa aumenta notevolmente le attribuzioni già molto ampie del Pubblico ministero.

Ma oggi in questa materia e in un clima democratico e repubblicano c'è un *crescit eundo* perchè il potere esecutivo vuole rafforzarsi in ogni modo a scapito di quello giudiziario. E dico *crescit eundo* perchè tra il disegno di legge nel testo ministeriale e quello nel testo della maggioranza della Commissione vi è una profonda divergenza. Mentre nel primo, per quanto riguarda i giudizi di delibazione, ai sensi dell'articolo 796, del Codice di procedura civile nel quale l'intervento del Pubblico ministero è obbligatorio, anzi è necessario, dice la legge, si concede ad esso la facoltà di impugnativa con l'esclusione di qualsiasi domanda di riesame del merito, nel secondo invece si estende tale facoltà anche al detto riesame. E non si concepisce altresì la discriminazione stabilita implicitamente nel disegno di legge nel testo della maggioranza della Commissione. Infatti con esso *et pour cause* si concede il diritto di gravame solo per le cause matrimoniali e per quelle di delibazione di sentenze straniere di annullamento o scioglimento del matrimonio col divieto di tale diritto, per quelle di separazione personale, per i giudizi riguardanti lo stato e la capacità delle persone, e per i giudizi individuali di lavoro in grado di appello e per gli altri giudizi previsti dalla legge ».

E si esclude tale potere quasi che per esempio i giudizi riflettenti lo stato e la capacità delle persone, senza parlare di altro, non siano attinenti con l'ordine pubblico o col pubblico interesse, quando è noto che lo stato e la capacità delle persone si riferiscono ai rapporti familiari, alla cittadinanza, alla interdizione, alla inabilitazione, ecc.

Ed è da sottolineare poi che in entrambi i progetti non si fa cenno ad alcuna norma transitoria che regoli il passaggio dall'attuale alla nuova legislazione ed è da sottolineare infine che egualmente in entrambi i progetti non si fa cenno alcuno al pagamento delle spese ed onorari di lite. Sicchè si vuole che il Pubblico mi-

ministero in tutti i casi di intervento obbligatorio abbia sempre il potere di appello, quale che sia la posizione assunta dai contendenti, e in caso di sua soccombenza lo Stato, che egli rappresenta, non deve rifondere neanche un centesimo, mettendo costoro in grave disagio dovendo così essi provvedere al pagamento delle spese e onorari nei confronti dei propri rappresentanti legali.

Tutto ciò dimostra come si navighi nel buio, tutto ciò dimostra quanta incertezza e quanta disparità di opinioni ci sia in questa delicata materia, come è provato anche dal fatto che in questa sede parlamentare vi sono due relazioni, una di maggioranza e l'altra di minoranza.

Motivi del disegno di legge.

Ma quali sono le vere ragioni che hanno provocato questo disegno di legge? Secondo la relazione di maggioranza due sono state le *occasio legis* di esso.

La *prima occasio legis* deve riscontrarsi nelle cause matrimoniali. Secondo la legge concordataria si può celebrare il matrimonio civilmente oppure religiosamente; in questo secondo caso esso ha effetti civili, ossia viene riconosciuto dallo Stato solo se il parroco, dopo la celebrazione, trasmette l'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile perchè lo trascriva nei suoi registri. Mancando la trascrizione il matrimonio rimane puramente religioso, il che importa che i coniugi non sono riconosciuti tali dallo Stato, sicchè possono contrarre un altro matrimonio che sia soltanto civile.

E nella stessa relazione si deduce che la trascrizione può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e cioè: 1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato; 2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro in matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato; 3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente. E, soggiunge la relazione che è evidente che la trascrizione può essere anche impugnata tutte le volte che essa non avrebbe dovuto essere eseguita o per mancanza di osservanza della forma di celebrazione prescritta dalla legge civile o per

mancanza di requisiti essenziali del matrimonio.

Ma questa *occasio legis* è un pretesto che si è escogitato per non lasciare isolato il solo e vero motivo della presentazione del disegno di legge in esame, motivo che scopre subito il segreto del disegno di legge stesso e del quale parlerò in seguito. Ed è un pretesto perchè verificandosi quelle tre ipotesi sopra cennate, per le quali è possibile attaccare di invalidità la trascrizione dell'atto di matrimonio, il Pubblico ministero può agire in veste di parte, cioè come attore. E ciò in virtù dell'articolo 16 della predetta legge concordataria che si richiama agli articoli 104, 112, 113 e 114 dell'abrogato Codice civile e che oggi rispondono agli articoli 117, 119, 124, 116 e 125 del Codice civile in vigore. Quindi, applicazione dell'articolo 70, n. 1 e 72, primo comma del Codice di procedura civile e quindi, tutela perfetta del pubblico interesse avendo il Pubblico ministero nei detti casi potere d'impugnativa contro le sentenze. E la legge trova altresì la sua tutela potendo il Pubblico ministero agire col rimedio della revocazione a mente dell'articolo 397 del Codice di procedura civile quando la decisione è stata presa senza che sia stato inteso o quando essa è l'effetto di una frode, e cioè di un dolo processuale bilaterale.

Ma tutto ciò è materia completamente estranea ai giudizi deliberatori e particolarmente al giudizio di deliberazione riguardante l'efficacia nella Repubblica delle sentenze straniere, di cui agli articoli 796 e seguenti del Codice di procedura civile. Concedere al Pubblico ministero nei giudizi deliberatori in genere, senza riferirmi a quelli di cui al predetto articolo 796, facoltà d'impugnativa contro le sentenze significherebbe sottovalutare il rimedio della revocazione e sottovalutare altresì il ricorso per Cassazione demandato in virtù dell'articolo 363 del Codice di procedura civile al Procuratore generale presso la stessa Corte, il quale può chiedere, nell'interesse della legge, la cassazione della sentenza quando le parti non hanno proposto gravame nei termini di legge o vi hanno rinunciato. E se è vero che in questo duplice caso agli effetti pratici l'eventuale cassazione della sentenza di deliberazione non toglie che essa rimanga ferma quale atto

giurisdizionale tra le parti, essendo diventata *res judicata*, e quindi con piena efficacia esecutiva tra le parti stesse, è altresì vero che i poteri del Pubblico ministero, che ne ha già tanti, non debbono essere per la tutela della legge illimitati.

Ma il vero motivo e cioè la seconda « *occasio legis* » che ha indotto il Governo a presentare il disegno di legge, di cui è disputata, è nel fatto, come si legge nella relazione della maggioranza, che sul terreno della deliberazione in questi ultimi tempi frequenti sono state le sentenze di Corte di appello che hanno concesso l'*exequatur* alle sentenze straniere di annullamento o scioglimento dei matrimoni aprendo le porte al divorzio. E ciò ha allarmato la Chiesa secondo la quale il matrimonio, essendo un sacramento, non si estingue che con la morte. Ed allora il Governo ligo ad essa, senza preoccuparsi di altro, col disegno di legge propone che al Pubblico ministero sia concessa la facoltà di impugnare le sentenze nei casi d'intervento obbligatorio e facoltativo previsti dall'articolo 70, nei casi, cioè, in cui egli non ha potere di agire come parte e salvo sempre il rimedio della revocazione di cui all'articolo 397 del Codice di procedura civile.

Ma il terreno della deliberazione relativo alle sentenze straniere è molto scottante e la lotta tra gli oppositori e i favorevoli al disegno di legge si fa più acuta e più intensa.

Come è noto il giudizio di deliberazione per il caso che ci interessa ha per oggetto di attribuire forza esecutiva alle sentenze straniere. La Corte di appello competente rende esecutive nella Repubblica le decisioni pronunziate all'estero dopo avere accertato e riconosciuto che tutte le formalità giudiziarie previste dall'articolo 797 del Codice di procedura civile, sono state rispettate. E in sede di Commissione i colleghi della maggioranza bene avvertirono che concedere al Pubblico ministero il potere d'impugnativa contro le sentenze di deliberazione da promuoversi avanti la stessa Corte di appello ed eventualmente avanti il Supremo giudice ai soli fini di un riesame sul rispetto o meno delle formalità giudiziarie, di cui al predetto articolo 797 del Codice di procedura civile, significava non solo una manifesta sfiducia nel collegio giudicante, ma significava,

soprattutto, non raggiungere totalmente il fine, che facilmente si intuisce, che il disegno di legge si propone. E quale è questo fine? Qui conviene che ogni viltà sia morta, qui conviene gettare la maschera e parlarsi *apertis verbis*, senza ipocrisie e gesuitismi. Con il disegno di legge ministeriale e più ancora con quello emendato dalla maggioranza della Commissione si perseguono due obiettivi: il primo è quello di riservare al Tribunale della Sacra Rota il monopolio delle cause matrimoniali in genere e in particolare quelle di annullamento o scioglimento di matrimoni canonici o concordati, come si dice, che celebrati in Italia tra cittadini italiani, vengono promosse all'estero, stroncando così definitivamente tutte le relative pratiche e rendendo così impossibile la declaratoria di efficacia nella Repubblica da parte della Corte di appello competente delle sentenze già pronunciate; il secondo obiettivo è quello di evitare la stessa declaratoria per le cause riflettenti matrimoni esclusivamente civili celebrati in Italia tra cittadini italiani e per i quali non può influire la legge concordataria.

E che questo sia il segreto della mossa ministeriale nel presentare il disegno di legge è dimostrato dai clamori della stampa ufficiosa. Infatti l'autorità ecclesiastica in occasione del clamoroso caso di scioglimento di matrimonio, quello delle due mogli di Valentino Mazzola, inveì sulle colonne del « Quotidiano » che, se non erro, è un giornale sanfedista, contro la Corte di appello di Torino, colpevole di aver resa esecutiva in Italia la sentenza relativa pronunziata dal Tribunale romeno di Jilfov.

È dimostrato ancora dalle dichiarazioni rese al giornale « Il Tempo » del 16 febbraio ultimo scorso da Monsignor Dino Staffa; sotto il titolo « I divorzi e la Chiesa ». Ecco che cosa si legge in detto giornale: « Monsignor Dino Staffa, Uditore del Tribunale della Rota, interrogato sul caso Rossellini-Bergman, ha dichiarato in proposito che la loro situazione, anche se contraggono nuove nozze civili, è quella di due persone che vivono pubblicamente in adulterio. La notorietà delle loro persone e del fatto commesso non fa che rendere maggiore lo scandalo dato da essi e la loro responsabilità davanti a Dio. La sentenza

con cui la Corte di appello di Torino ha sanzionato il divorzio di Rossellini è in contrasto col Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano perchè l'articolo 34 del Concordato stesso riserva alla esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici le cause concernenti la nullità del matrimonio contratto davanti alla Chiesa ».

Ed appresso: « Il numero delle sentenze di divorzio pronunciate dalla Corte di appello di Torino, raggiunge ormai (ha affermato Mons. Staffa) un numero impressionante. Recentemente si è scritto che esse sono circa 300. Ma a chi segue da vicino l'attività di quella Corte risulta che il numero è notevolmente superiore. È un vero e proprio attentato alla solidità dell'istituzione familiare, che si viene compiendo ed al quale potrà porre rimedio il provvedimento legislativo ora davanti alla Commissione competente del Senato ». Ed ecco la prova della ragionevole opinione di quella seconda corrente nel Paese di cui ho parlato all'inizio di questo mio discorso.

E non ha mancato di dire la sua parola in materia il procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione in occasione del discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario corrente.

Egli, quale rappresentante del potere esecutivo, alle dirette dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, non poteva essere in disaccordo col Ministro proponente, senza considerare che non è lecito a qualsiasi magistrato, quale che sia il suo grado e quale che sia la sua autorità, di influire in qualunque modo sul potere legislativo.

Il procuratore generale dopo aver accennato nel suo discorso ad alcune decisioni della Suprema Corte riguardanti il diritto matrimoniale e dopo avere accennato al disorientamento ed incertezza in materia della giurisprudenza così si esprime: « ... a porre rimedio a tale incresciosa situazione, di cui non è chi non veda gli inconvenienti e i pericoli, dovrebbe provvedere il noto progetto di legge, da tempo predisposto, di modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile nel senso di abilitare il Pubblico ministero alla impugnativa, in veste di parte, secondo una tesi già affacciata in passato, delle decisioni emesse nelle

cause in cui è obbligatorio il suo intervento; la qualcosa varrebbe a superare l'acquiescenza spesso collusiva, delle parti interessate, evitando il passaggio in giudicato delle sentenze di merito, col sottoporle, quando del caso, ad un efficace sindacato, per parte della Corte di cassazione ».

E la stessa Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza 25 giugno 1949, n. 1592, riguardante il caso dei coniugi Valentino Mazzola e Ranaldi Emilia, per il quale la Corte di appello di Torino aveva dichiarato che la sentenza del 9 ottobre 1947 del Tribunale rumeno di Jilfov non era assoggettabile a giudizio di delibazione, dopo aver affermato il principio che le decisioni straniere per essere esecutive in Italia devono avere il vaglio del predetto preventivo giudizio, sul riflesso che la trascrizione di una pronuncia nei registri di stato civile già costituisce un vero e proprio atto di esecuzione della sentenza, entrando nella questione subordinata di merito, ha emesso questa massima: « Dopo l'entrata in vigore del Concordato con la Santa Sede e l'Italia non può darsi esecuzione nel territorio della Repubblica italiana alle sentenze di tribunali stranieri (nella specie rumeno) che pronunciano la nullità di matrimonio tra cittadini italiani celebrato secondo le norme di diritto canonico e debitamente trascritto; pertanto il giudice italiano non può dichiarare l'efficacia di tali sentenze ai fini della loro trascrizione nei registri dello stato civile ». E ciò in base all'articolo 34 del Concordato secondo il quale è stata attribuita in via esclusiva ai tribunali di dicasteri ecclesiastici la giurisdizione nelle cause concernenti il vincolo matrimoniale.

Come si vede l'orchestra è abilmente congegnata: il Ministro di grazia e giustizia propose la legge, il procuratore generale l'appoggia, la Suprema Corte invita implicitamente ad approvarla e la maggioranza parlamentare clericale o filo-clericale facilmente la suggerirà con voto favorevole perchè « vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare ». E così tutti ligi alla volontà della Chiesa senza alcun rispetto degli accordi e convenzioni internazionali le quali sono state stipulate tra le Nazioni sulla base di una re-

reciproca stima, di una reciproca fiducia e su rapporti di buon vicinato.

E la maggioranza della Commissione ben considerando che la concessione al Pubblico ministero della facoltà di impugnativa contro le sentenze di deliberazione non avrebbe risolto in pieno il problema secondo i fini del disegno di legge, se non vi fosse stato un riesame del merito, ha emendato il disegno stesso, che di tal riesame non fa parola, concedendo al Pubblico ministero anche la facoltà di domandarlo a norma dell'articolo 798 del Codice di procedura civile manifestando così, di essere, come si suol dire, più realista del re.

E la relazione di maggioranza vuol giustificare questa seconda concessione al Pubblico ministero osservando che l'istituto della revisione del merito già esiste con l'articolo 798 detto Codice, che concerne la posizione del convenuto nel giudizio di deliberazione. Ma a tale obiezione si risponde facilmente rilevando che la facoltà concessa al convenuto nei casi prescritti dalla predetta norma legislativa rappresenta una difesa di parte che non ha nulla a che vedere con la tutela della legge, per la quale vi è sempre il rimedio della revocazione giusto il disposto dell'articolo 397 del Codice di procedura civile. Ed infatti i casi in cui il convenuto può richiedere il riesame del merito sono sei e vengono tassativamente stabiliti nell'articolo 798 Codice di procedura civile che si richiama per cinque di essi all'articolo 395 stesso Codice.

Essi sono: il caso di contumacia, il caso previsto dall'articolo 1 dell'articolo 395 e cioè se le sentenze sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; il caso previsto dall'articolo 2 e cioè se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; il caso previsto dall'articolo 3 e cioè se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; il caso previsto dall'articolo 4 e cioè se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un

fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; e il caso infine previsto dall'articolo 6 e cioè se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.

E la distinzione che si legge nella relazione di maggioranza e cioè che l'azione che viene esercitata avanti il giudice italiano è diversa e distinta da quella che fu fatta valere davanti l'autorità giudiziaria straniera è artificiosa. Ed è artificiosa perchè sostanzialmente l'azione è una e l'oggetto è uno: annullamento o scioglimento del matrimonio. Ma la verità è che questo assurdo riesame del merito, per cui la Corte di appello dovrebbe rivalutare i fatti, le prove orali, i documenti già sottoposti all'esame del giudice straniero onde accertare se essi rispondono o meno all'esigenza della legge nostra, maschera la volontà del Governo e ancora di più la volontà dei colleghi, che hanno già approvato in sede di Commissione la relazione di maggioranza, di approntare uno strumento procedurale atto a rendere inefficaci nella Repubblica le sentenze straniere di annullamento o scioglimento di matrimonio.

E come si concilia questa radicale innovazione con le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento delle sentenze straniere?

E come si può non avvertire la gravità della riforma quando, iniziatosi il giudizio di merito, si viene ad indagare su una azione sulla quale vi è stata pronuncia di un giudice straniero?

E come non si può non avvertire il pericolo di una eventuale contraddittorietà di giudizi, sia pure emesso uno dall'autorità giudiziaria italiana e l'altro emesso dall'autorità giudiziaria straniera? E non sorge un vero ibridismo? E non si superano i patti consacrati nelle convenzioni internazionali? E come non si può non ritenere che il riesame del merito viene ad annullare il processo civile estero?

E se la facoltà di impugnazione del Pubblico ministero nei giudizi deliberatori altera profondamente la fisionomia dell'istituto della

delibazione, dominato dal divieto del riesame del merito, come, noi ci domandiamo, la Corte di cassazione potrebbe regolarsi nel giudizio di impugnazione che tocca il merito della lite decisa dal giudice estero? E nella relazione di minoranza a pagina 7 si leggono questi ben chiari e fondati rilievi: « Ma oltre che contro i principi della Costituzione, il disegno di legge, specie quale risulta dopo le modifiche apportate dalla Commissione, urta contro accordi internazionali, a cui l'Italia ha ripetutamente aderito e che ha anzi il vanto di aver talora promossi. Particolarmente in questo campo esistono norme generali di diritto processuale internazionale che, in armonia con la tradizione di diritto internazionale privato, rendono valide in Italia come sentenze le decisioni emanate dal giudice straniero competente. Ed esistono accanto ad esse numerosi trattati internazionali liberamente accettati e che siamo tenuti ad osservare: trattati che abbiamo tutto l'interesse a mantenere in vita e che in gran parte costituiscono conquiste su vecchi pregiudizi di esasperato spirito nazionalistico ».

Come ho sopra rilevato il disegno di legge emendato dalla maggioranza della Commissione viola numerosi trattati internazionali che debbono essere rispettati.

Ora, il diritto da concedersi al Pubblico ministero di poter non solo impugnare le sentenze di delibazione, che vengono emesse dopo il controllo sull'esistenza o meno di tutte le condizioni elencate nell'articolo 797 Codice di procedura civile, ma di poter anche domandare il riesame del merito trova questo riesame divieto implicito od esplicito nei principali accordi internazionali che l'Italia ha liberamente accettati. Ne ricordo alcuni: 1) la Convenzione italo-turca firmata a Roma il 10 agosto 1926 approvata con legge 26 aprile 1930, numero 1076, concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Nell'articolo 19 di tale Convenzione è detto: « Le decisioni rese in materia civile e commerciale della giurisdizione di una delle altre parti contraenti hanno di puro diritto l'autorità di cosa giudicata nel territorio dell'altra parte se esse riconoscono quelle condizioni che sono elencate nello stesso articolo, e

che ometto di indicare, e che costituiscono formalità giudiziarie. 2) La convenzione conclusa a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930 approvata con la legge 7 gennaio 1932 la quale, all'articolo 1, porta la stessa clausola della convenzione precedente. 3) La Convenzione italo-svizzera firmata a Roma il 3 gennaio 1923 relativa al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale approvata con legge 15 giugno 1933, n. 743. All'articolo 4 della Convenzione si stabilisce nel capoverso: « Elles ne procèdent pas à un nouvel examen du fond de la décision ». 4) La Convenzione fra l'Italia e i Paesi Bassi, stipulata a Roma il 7 marzo 1935, per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, approvata e resa esecutiva con la legge 13 giugno 1925, n. 1294. E nel capoverso dell'articolo 4 della Convenzione è contenuto lo stesso patto. E questi due ultimi accordi internazionali sono menzionati nella relazione di minoranza.

Ed infine la Convenzione tra il regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata a Roma il 31 marzo 1939 e quella del 28 marzo 1946 andate in vigore il 18 giugno 1946, Convenzioni dette di amicizia e buon vicinato, portano entrambe la stessa disposizione. Nel testo della maggioranza della Commissione si parla poi genericamente di riesame del merito senza specificare se esso riguardi solamente il diritto sostanziale e il diritto procedurale e l'istruttoria straniera o se invece riguardi anche il diritto sostanziale e processuale italiano. Noi così non sappiamo quali siano i poteri del giudice della delibazione. E la differenza è ben notevole. Nella prima ipotesi questi dovrà vagliare se le norme di diritto sostanziale e quelle di rito siano state violate e se le prove raccolte orali e documentali siano rilevanti e concludenti senza la possibilità da parte degli interessati o del Pubblico ministero di chiedere ulteriore istruttoria già eseguita all'estero. E la Corte di appello non potrà che emettere una sentenza di delibazione positiva o negativa. Nella seconda ipotesi le parti e il Pubblico ministero potranno eventualmente invocare l'ammissione di altri mezzi probatori. E tale ipotesi viene a dimostrare ancora una volta di più che si annulla

in toto il giudizio e il procedimento straniero creandosene uno italiano.

Da tutto ciò si evince in quale ginepraio, in quale caos, in quale anormalità giuridica e in quale situazione internazionale noi ci porremo se approvassimo il disegno di legge.

Ma vi è più. Come sopra ho detto la modifica dell'articolo 72 incide su altre disposizioni legislative. Ed è veramente strano che in materia così delicata dopo la riforma rimanga inalterato l'articolo 73 che ai magistrati del Pubblico ministero, di cui si accrescono di tanto i poteri, si applichino le sole norme relative all'astensione dei giudici e non quelle relative alla loro ricusazione. Ed è strano ancora che si mantenga inalterato l'articolo 397, che riguarda la revocazione proponibile dal Pubblico ministero e che inoltre non si modifichi lo articolo 798.

Ma io mi domando, onorevoli colleghi democristiani, come mai durante il lunghissimo e tormentoso periodo mussoliniano nessuno ha mai pensato di presentare alla Camera dei fasci e delle corporazioni un progetto di legge di questo genere? Eppure vi furono in qualche momento nel Governo e nella Camera fascista rappresentanti del partito popolare che ebbe come guida un sacerdote di forte ingegno e di vasta coltura. Ed io ho qui un elenco di sentenze, ben 24, emesse all'estero e rese esecutive in Italia, successivamente al Concordato. E se voi affermate che le sentenze di annullamento o scioglimento del matrimonio vengono a ferire la compagine dell'istituto familiare, come mai il Vaticano non si preoccupò della situazione che le predette sentenze creavano? E la situazione odierna non è diversa da quella per lo meno successiva alla legge sui Patti lateranensi. E se voi fate una questione di principio io vi dirò che esso viene leso tanto da una come da cento pronunce giudiziarie.

Ma la verità è ben questa: allora la Chiesa non era tranquilla, non era sicura; oggi invece la Chiesa porta questo disegno di legge al Senato perchè sa che attraverso la maggioranza parlamentare esso può essere facilmente approvato.

Il disegno di legge infine viene ad intaccare l'indipendenza della magistratura, indipendenza che è il principio fondamentale che fu posto nella Costituzione all'articolo 104, mentre

come è noto, il Pubblico ministero per l'articolo 69 del testo unico 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, oggi in vigore, esercita le proprie funzioni sotto la direzione o se si vuole sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

E infatti se il Pubblico ministero con la sua impugnativa deve agire in una sola e determinata direzione, deve agire contro le sentenze di deliberazione positive, contro quelle sentenze cioè che hanno dichiarato efficaci in Italia le pronunce estere e non contro quelle di deliberazione negative, che tale efficacia hanno negato, come si concilia ciò con quel principio d'indipendenza che la Costituzione vuole assicurato al magistrato? E il giudice di merito che indipendenza avrà se indotto sotto la pressione di una duplice minaccia d'impugnativa ad attenersi alle interpretazioni della Corte di cassazione, anche se ne dissente?

E se esiste disparità di pareri tra alcune magistrature inferiori e la Corte suprema sulla matema di cui ci occupiamo, non si può esigere che tutte le Corti di appello debbano uniformarsi alle decisioni della Corte di cassazione, perchè ciò costituirebbe un impedimento al libero convincimento del giudice nell'interpretazione della legge. Le decisioni della Corte suprema non possono essere vincolanti ed assumere valore di norma legislativa perchè la Costituzione all'articolo 111, riaffermando un principio noto, che costituisce una vera garanzia, prescrive solo che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati e non altro, appunto perchè non si cada nell'arbitrio. Ed infine un ultimo rilievo per completare la mia critica.

Nei giudizi più tipicamente propri dell'attività del Pubblico ministero, nei giudizi cioè in cui egli assume la veste d'attore, esercitando direttamente l'azione, a lui solo spetta il diritto d'impugnativa. Con la nuova introduzione si pone sul Pubblico ministero, che ha partecipato al giudizio un altro per sorvegliare e spronare il primo e sostituirsi eventualmente a lui. E per giungere a questa deformazione dell'attuale sistema procedurale, all'affermazione di questo principio abnorme, si fa ricorso alle norme processuali penali senza considerare che queste hanno orientamenti ed esigenze diverse da quelle di procedura civile.

Ma è strano e sintomatico che proprio in tema di annullamento o scioglimento di matrimonio si senta la necessità di due pubblici ministeri, uno *a quo* e l'altro *ad quem*. Il disegno di legge, sotto qualsiasi aspetto non trova, a mio parere, alcuna giustificazione e non può certo trovarla nel dissenso tra Corti di merito e Corte di cassazione, di cui ho fatto cenno prima, perchè in fondo, in clima di libertà, il dissenso è per se stesso incitamento e garanzia di perfezionamento degli istituti giuridici.

Riepilogando e concludendo; noi comunisti siamo decisamente contro il disegno di legge per le seguenti varie ragioni che ho già illustrate:

1) perchè nello stato attuale della nostra legislazione il Pubblico ministero ha larghissime facoltà:

2) perchè le sue larghissime attribuzioni costituiscono già un'arma notevolmente efficace in mano al potere esecutivo per l'illegittima ingerenza nell'amministrazione della giustizia;

3) perchè l'aumento delle attribuzioni al Pubblico ministero rafforzerebbe ancora di più tale potere e in modo preoccupante e maggiore diventerebbe la detta sua ingerenza:

4) perchè noi siamo per l'assoluta indipendenza del magistrato del Pubblico ministero dal potere esecutivo, onde si attui realmente quella divisione dei poteri sancita nella Carta costituzionale:

5) perchè il disegno di legge modifica notevolmente il nostro sistema processuale civile;

6) perchè esso viola manifestamente accordi e convenzioni internazionali, liberamente accettate dall'Italia, venendo così a turbare profondamente i rapporti di stima, di fiducia e di buon vicinato con le altre Nazioni, sui quali essi si fondano, con tutte le eventuali reazioni delle Nazioni stesse;

7) perchè esso persegue lo scopo di stroncare definitivamente tutte le pratiche di annullamento o di scioglimento di matrimonio a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, attualmente pendenti avanti l'autorità giudiziaria straniera e mettere altresì nel nulla con sentenze di delibazione negative le pronunzie straniere nella suddetta materia;

8) perchè esso infine rappresenta innegabilmente l'ennesimo tentativo della Chiesa, che vuol dominare, di turbare la legislazione italiana anche in quel limitato ambito ormai rimastole relativo al diritto familiare.

Perciò noi comunisti voteremo contro il disegno di legge assumendo la nostra responsabilità, come è nostro ben noto costume, e ognuno di voi assuma la propria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azara. Ne ha facoltà.

AZARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non era mio proposito di parlare e mi sono deciso ad iscrivermi quando il dibattito ha preso a svolgersi in modo tale che la astensione potrebbe essere male interpretata. Debbo subito dire che non sono d'accordo con il mio amico Sanna Randaccio — mi dispiace che non sia presente — e non posso condividere l'opinione che egli ha espresso questa mattina, affermando che i magistrati non debbono interloquire in una discussione in cui si tratta, sia pure senza che ci debba entrare, dell'indipendenza della magistratura. Vorrei che egli mi dicesse in quale altro argomento i magistrati che sono in questa Aula avrebbero titolo a parlare, più che in questo, che riguarda il codice di procedura civile con riflessi, secondo voi, di ordine giudiziario.

Comunque, qui non ci sono nè magistrati nè avvocati, qui ci sono semplicemente senatori, che hanno tutti uguale diritto di intervenire in qualsiasi discussione. Cosa direbbero i senatori avvocati se io venissi a sostenere che essi non debbono prendere la parola quando si tratta di qualche questione che interessa l'ordine forense?

Credo che l'onorevole Sanna Randaccio, che è mio amico e che ha squisita cortesia, se fosse presente, riconoscerebbe che la sua parola è andata, quanto meno, un poco al di là del suo pensiero.

La discussione di questo disegno di legge è stata così ampia e ciascun oratore ha dato tale larghezza ai suoi argomenti, tanto sui punti giuridici quanto su quelli politici, che sarebbe inopportuna pretesa la mia se pensassi di venire a dirvi cose nuove. Ma poichè è doveroso che ciascuno di noi assuma la propria parte di responsabilità nella approvazione (auguria-

molta) di questo progetto, mi limiterò a sottoporvi le mie brevi, modeste e schematiche osservazioni sui punti più importanti che l'abile e martellata relazione di minoranza ha messo in evidenza e che molti altri oratori, tanto avant'eri, quanto stamane e nel pomeriggio di oggi, hanno cercato di mettere in rilievo. La relazione comincia infatti con l'affermare che vi sono ragioni antitetiche addotte a sostegno del progetto ministeriale e di quello della Commissione. L'antitesi è apparente perchè entrambi i progetti hanno un unico punto di partenza: la difesa della legge e dell'ordine pubblico per effetto di un'unica constatazione: i poteri, che oggi sono attribuiti al Pubblico ministero in materia civile, sono insufficienti a soddisfare tutte le esigenze di carattere generale e di pubblico interesse. La differenza sta solo nella misura dell'allargamento di questi poteri. Il progetto del Ministro Grassi dava al Pubblico ministero i poteri che competono alle parti in determinati casi e in tutti gli concedeva la facoltà di proporre l'impugnazione contro le sentenze. È logico, dice l'onorevole Sanna Randaccio. Ma è stato rilevato nella Commissione che così si snaturava completamente la funzione del Pubblico ministero. Anche questo rilievo è inesatto, perchè stamattina lo onorevole Umberto Merlin ha citato i nomi di insigni giuristi e di insigni Maestri che la pensano in modo diverso. La Commissione tuttavia, o per essere più esatto, la maggioranza della Commissione, nel formulare il suo progetto, ha voluto restringere il campo delle impugnazioni e, con apposita disposizione, lo ha circoscritto alle cause matrimoniali escluse quelle di separazione coniugale. Anche questa esclusione è stata segnalata quale una incongruenza. Tale pretesa incongruenza scompare, invece, se si considera che lo scopo della legge proposta si aggancia al principio di ordine pubblico fissata nell'articolo 7 della Costituzione con riferimento ai Patti Lateranensi e cioè all'indissolubilità del matrimonio, che non è affatto minacciata nel caso di separazione personale, onorevole Proli; e quando non c'è pericolo per l'osservanza della legge e per la tutela dell'ordine pubblico, l'impugnazione da parte del Pubblico ministero non è nè necessaria nè opportuna. Al contra-

rio del caso in cui il pericolo dello scioglimento del vincolo matrimoniale è imminente, anzi è già in atto per effetto della sentenza straniera di divorzio o di annullamento di matrimonio, in quanto tale sentenza contrasta con il nostro ordinamento giuridico, in cui l'indissolubilità del matrimonio, quale sacramento, è stata ricevuta come ha dovuto ammettere anche l'onorevole Sanna Randaccio, con l'articolo 34 del Concordato, articolo che rileggo per ricordarlo esattamente a me ed anche a voi. Esso dice: «Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili». Questo articolo ha trovato la sua esplicazione, la sua esecuzione nella legge 27 maggio 1929.

Dice ancora la relazione di minoranza che si è voluto con questo rendere omaggio al mito della potenza, della onnipotenza, dirò meglio, del potere esecutivo e a quello della unità dei poteri dello Stato. Non si tratta di fare omaggio nè all'uno nè all'altro mito — così li ha qualificati il relatore di minoranza; la questione è molto semplice ed ha carattere non contingente, ma permanente, se pure. *L'occasio legis* è derivata dalla necessità, che è messa in evidenza nella stessa relazione di maggioranza, di impedire che il divorzio entri nella nostra legislazione di straripio e in violazione di un principio fondamentale della democrazia, che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge, mentre ora abbiamo i cittadini ricchi, ai quali è riservato il privilegio di sciogliere, a loro piacere, il vincolo matrimoniale e i poveri che non lo possono sciogliere. O per tutti o per nessuno: e noi, naturalmente, desideriamo che la uguaglianza sia stabilita negando il privilegio a tutti. Con ciò, però, non intendiamo rendere omaggio, come ho accennato, ad alcuno. Un omaggio tuttavia c'è, ed è l'omaggio, che si rende soltanto alla lealtà e all'osservanza dei patti, cioè al principio fondamentale di onestà e di moralità, che deve valere non soltanto tra gli individui, ma anche tra gli Stati.

E veniamo all'argomento che è quello forte, quello che ci tocca da vicino e che è stato

forzatamente tirato in ballo à *sensation*, quello dell'indipendenza della magistratura. Secondo la relazione di minoranza e secondo anche quello che hanno detto qui tutti gli oratori, dirò così, avversi, che mi hanno preceduto, si viola con questa disposizione l'articolo 104 della Costituzione, il quale sancisce — e giustamente sancisce a mio modo di vedere — come principio fondamentale l'indipendenza della magistratura. L'argomento è stato svolto da qualcuno in forma piuttosto piana, da qualche altro in forma alta e solenne, e da tutti nella sostanza molto fortemente. Consentitemi di fare un rilievo preliminare su questa questione, anzi di ripetere perchè qualche altra volta, parlandovi, ho avuto occasione di rappresentarvelo. Questa benedetta indipendenza della magistratura, e la stessa autonomia che ne è il presupposto, sono sempre qui interpretate in funzione esclusivamente politica; cioè o dall'una parte o dall'altra si grida « Osanna » o « Crucifige » secondo che le sentenze dei magistrati corrispondano alle esigenze politiche dell'una o dell'altra parte.

SANNA RANDACCIO Per quanto mi concerne è il contrario.

AZARA. Poche settimane orsono ho sentito attaccare da questa parte (*destra*) la Corte di cassazione, e l'ho sentita difendere proprio da quest'altra parte (*sinistra*): oratori autorevoli e molto eloquenti hanno sostenuto...

PICCHIOTTI. Tutto è relativo.

AZARA. Si capisce, tutto è relativo ed è per ciò che io parlo in questo modo. La relatività non esclude — ed io ho riconosciuto con piacere l'esattezza delle loro espressioni — che quegli oratori abbiano detto che la Corte di cassazione è l'organo regolatore del diritto e l'unico competente, nelle sue sezioni unite, a stabilire l'interpretazione della legge.

In altre occasioni, come per esempio oggi, è avvenuto l'inverso e le critiche e le approvazioni si sono rovesciate. Non me ne meraviglio; avviene in sede politica lo stesso fenomeno che avviene in sede giudiziaria. Anche in sede giudiziaria è difficile che la parte soccombente riconosca immediatamente, dopo la emanazione della sentenza, che il giudice ha giudicato giustamente. Il riconoscimento avviene spesso a distanza di qualche tempo.

Ciò perchè la ragione e il torto sono in antitesi e il magistrato non può dire « ni »; deve dire « sì » o « no » in ciascuna questione che è sottoposta al suo giudizio. È vero che qualche volta ci può essere anche un « ni », ma quel « ni » rappresenta l'insieme, la risultanza di tanti « sì » e di tanti « no » che si sono intrecciati su molteplici questioni, in parte riconosciute fondate e in parte infondate, tanto per l'uno quanto per l'altro dei contendenti. Accettiamo dunque con uguale serenità con le critiche come le approvazioni e vediamo, con cettualmente e praticamente, in cosa consista questa conclamata violazione dell'indipendenza della Magistratura, che si impernia oggi sul Pubblico ministero.

Dice il senatore Boeri nella sua relazione: « Non si ricorra alla via traversa — costituzionalmente scorretta — a cui ci si chiede di aderire via che potrebbe nascondere una doppia sfiducia verso la Corte del merito e la magistratura straniera, e che pare dominata dal proposito, a cui perfino il legislatore fascista del 1940 seppe resistere, di far prevalere la direttiva più gradita al potere esecutivo ». No, illustre amico; la maggioranza della Commissione non vuole difendere il potere esecutivo; non vuole difenderlo perchè esso non ha bisogno di essere difeso e perchè, quando occorre, si sa difendere da solo.

LUCIFERO. Anche con questa legge?

AZARA. Anche con questa legge. Ma ripeto che questa legge non difende soltanto il potere esecutivo, difende tutti i cittadini. Comunque, non c'è bisogno che noi difendiamo ora il potere esecutivo perchè proprio questo è uno di quei casi in cui il potere esecutivo ha veramente rispettato l'indipendenza della magistratura. Mi sia permessa, a questo punto, una breve dichiarazione. Dovrebbe essere superfluo farla, ma io intendo ugualmente dirla a scanso di equivoci: onorevole Proli, la persona dal mio egregio e valoroso collega di Torino è assolutamente fuori questione, perchè a nessuno passa per la mente, tanto meno a me, di mettere in dubbio non soltanto la sua alta capacità tecnica ma anche la sua fierezza di carattere, ben note e l'una e l'altra e rispettabilissime.

Il Governo — torniamo al punto — vedendo che una determinata norma di legge non rispondeva in pieno alle esigenze di interesse generale, perchè consentiva elusioni alla legge, mal tollerate dalla grandissima maggioranza del popolo italiano pel quale essa è fatta, il Governo non ha fatto alcuna pressione sulla Magistratura, perchè la pressione sarebbe stata effettivamente anticostituzionale, deplorabile — come voi (*rivolgendosi all'estrema sinistra*) giustamente potreste dire —; si è valso invece del potere di iniziativa che gli è attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ed ha portato la questione in Parlamento. Era l'unica cosa che potesse legittimamente fare senza compiere alcuna violazione della Costituzione, lasciando assolutamente integra l'indipendenza della Magistratura. Se si fosse comportato in modo diverso si sarebbe messo fuori dalla legalità.

Del resto, anche in questo il potere esecutivo, mio caro senatore Boeri, ha proprio seguito, preventivamente, il suggerimento che poi Lei ha dato nella sua relazione, quando ad un certo punto dice: « se invero si ritiene che le disposizioni di legge in queste materie debbano essere modificate, o che sia opportuno fissare l'interpretazione autentica da dare alle stesse, per modo da eliminare la possibilità di interpretazioni contrastanti, si provveda nelle forme naturali, costituzionalmente corrette, di una nuova legge che modifichi — restringendo o integrando — tali disposizioni, o se ne dia — ma ad opera del potere legislativo, il solo autorizzato a darla — una interpretazione che vincoli con la forza della legge chiunque debba applicarla ».

È proprio quello che oggi il Senato è chiamato a fare in assoluta libertà di pensiero e di voto, perchè ciascuno di noi non può sentirsi vincolato da altro che dalla propria coscienza. Ed è di tale libertà che in questo mi valgo per contestare qualche altra opinione espressa dal relatore della minoranza, secondo la quale, e secondo, naturalmente, quella di tutti gli altri colleghi che hanno parlato e ne hanno seguito la linea, il Pubblico ministero diventerebbe una specie di *defensor vinculi* autorizzato ad agire in un determinato modo e soltanto in quel determinato modo e vinco-

lato quindi nella sua indipendenza. Così sarebbe se il magistrato fosse un funzionario del Ministero, che deve eseguire gli ordini del Ministro, perchè il Ministro è l'unico ed il solo responsabile dei provvedimenti. Il magistrato del Pubblico ministero è, invece, libero di eseguire o non eseguire: non mai un ordine, ma nemmeno la sia pur semplice manifestazione di un punto di vista comunque espresso dal Ministero. Se egli, nella sua coscienza, crede di fare o di non fare, in un senso o nell'altro, una impugnazione di cui la legge gli attribuisce la facoltà, non l'obbligo, è libero di farla o di non farla; nessuno gliela può imporre: l'imposizione sarebbe realmente una violazione della indipendenza. E in questa deprecabile eventualità bisogna tenere presente che i mezzi di controllo e i mezzi di difesa dei magistrati, che fossero pressati dal potere esecutivo, stanno qui nel Parlamento, e spesso ce ne serviamo già da una parte e dall'altra.

Se, tuttavia, a qualcuno restasse ancora il dubbio su quel comma che parla di sentenze di delibazione, e se egli pensasse che il Pubblico ministero abbia facoltà di impugnazione soltanto quando la sentenza di delibazione sia positiva, e non l'abbia quando sia negativa non vi è che da accettare l'emendamento del collega Giovambattista Rizzo, al quale io, a titolo personale, do la mia adesione.

Deve, del pari, restare chiaro, per eliminare qualsiasi ulteriore perplessità interpretativa prospettata al riguardo, che l'ufficiale di stato civile non può procedere ad alcuna trascrizione di sentenze emesse nel giudizio di delibazione, fino a quando le sentenze medesime non siano passate in giudicato, fino a quando cioè non gli sia data una prova documentale che, essendo decorsi i termini stabiliti dalla legge, nessun gravame è stato proposto oppure che il gravame proposto è stato respinto. Su un altro punto il relatore di minoranza ed altri hanno posto degli interrogativi ansiosi: « Che indipendenza resterà al magistrato di merito, indotto — sotto la pressione di una duplice minaccia di impugnativa — ad attenersi sempre alle interpretazioni della Corte di Cassazione, anche se ne dissente? ». Non esageriamo, non drammatizziamo, onorevole Boeri. Anzitutto la possibilità di impugnazione

c'è per tutte le sentenze e ciò non può costituire una minaccia, perchè tutti i magistrati dai più alti ai meno alti ne hanno perfetta conoscenza, non se ne preoccupano affatto e non devono preoccuparsene. Vorrei sapere quale opinione si farebbe Lei della fermezza di carattere di un magistrato, il quale soltanto per il pericolo, o, per meglio dire, per la possibilità che una sua sentenza fosse impugnata prendesse una decisione contro la sua coscienza, (ot'olineo la parola) una decisione che egli sapeva essere ingiusta non soltanto per una semplice divergenza di opinione dottrinale ma nella sua sostanza.

Quanto poi all'attenersi sempre alle decisioni della Corte di cassazione, la questione è meno semplice. Né la Cassazione, né l'assoluta ed immutabile uniformità della giurisprudenza possono essere considerate come tabù. Perchè in questo caso si tratterebbe non dell'uniformità della giurisprudenza, ma di staticità, che è una cosa ben diversa. Il diritto, come tutti i fenomeni sociali, ha la sua evoluzione e tanto la legislazione quanto l'interpretazione della legge debbono essere adeguate alla coscienza sociale, allo spirito del popolo per il quale sono fatte. In altri termini, la norma giuridica deve essere adattata per disciplinare e dar sicurezza al popolo in aderenza alla sua evoluzione progressiva in un determinato stadio di civiltà e non intralciarlo nella sua via ascendente. Ma finchè quel determinato stadio dura, finchè il legislatore non crede di modificare la norma giuridica, l'interprete può spaziare quanto ritenga necessario dentro i confini della norma giuridica ma non può andare fuori. È appunto dentro questi confini che la Cassazione ha la sua funzione regolatrice. Ribellione alla Corte Suprema? È ammissibilissima ma con moderazione. Mi spiego. Finchè si tratta di casi isolati, nulla di grave, particolarmente se si tratti di casi sporadici; ma sarebbe una cosa molto grave se si ammettesse che l'interpretazione della legge potesse essere fatta senza che il magistrato, chiunque esso sia, si dia la più piccola cura di tener presenti le direttive dell'organo più alto della giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, quello che è stato anch' qui riconosciuto come supremo

regolatore dell'interpretazione delle leggi, idoneo, quindi, a dare le or accennate direttive. Allora, onorevoli colleghi, finiremmo per trovarci in una posizione sulla quale io voglio richiamare tutta la vostra attenzione e la vostra responsabilità. Noi non saremmo più affidati ad una disciplina giuridica nella applicazione della norma giuridica ai casi specifici sottoposti al magistrato, ma l'applicazione medesima sarebbe in balia dell'estro mutevole di ogni magistrato. Se questo avvenisse, voi potreste chiudere benissimo le porte della Corte di cassazione e nel tempio della giustizia tutto potreste trovare ma non la certezza del diritto, che è essenziale all'esistenza della società.

Un'ultima osservazione consentitemi, ed avrò finito, circa l'osservanza delle convenzioni internazionali. Da quasi tutti gli oratori si è battuto su questo tasto. Sono d'accordo che le convenzioni internazionali debbono essere osservate, ma, intendiamoci chiaramente: volete che si osservino tutte o si osservino solo alcune di esse?

Se volete che si osservino tutte, consentitemi di farvi presente che anche i Patti Lateranensi hanno carattere internazionale anzi costituiscono convenzioni molto importanti, che hanno avuto il crisma non soltanto di una legge ordinaria — come quelle che approviamo molto frequentemente nel Senato — ma della Costituzione, cioè della legge massima, che disciplina, nella sua più alta espressione, la vita del nostro popolo.

Quanto alle altre convenzioni citate dall'onorevole Boeri — che ha lavorato nella sua relazione di minoranza, lo ascrivo a suo titolo di onore, da quell'avvocato principe che egli è — non voglio ulteriormente attardarmi su di esse per non abusare ancora della vostra benevola pazienza, che è già stata grande verso di me. Mi basta, a fini della nostra discussione, di ricordare che, anche per quanto concerne le sentenze di divorzio e di annullamento di matrimonio, in tutte le convenzioni internazionali, se non è espressamente inclusa, è indubbiamente compresa tacitamente la salvezza dell'ordine pubblico. E questo è un principio di carattere generale fondamentale, da cui si deduce evidente (come è previsto nell'ar-

articolo 31 delle disposizioni generali sulla applicazione della legge del nostro Codice vigente, che è poi una riproduzione modificata e migliorata dell'articolo 12 delle cosiddette preleggi del Codice civile del 1865) che quando il magistrato va a deliberare una sentenza straniera per darle esecuzione, ha il dovere di controllare se la norma giuridica straniera, su cui è fondata la sentenza, sia in armonia od in contrasto col nostro ordine pubblico, cioè coi principi basilari morali, sociali e politici su cui poggia l'ordinamento giuridico italiano.

Non mi sembra contestabile che, particolarmente di fronte all'articolo 7 della Costituzione, l'indissolubilità del matrimonio rappresenti uno di quei principi di ordine pubblico reclamati dalla ferma tradizione cattolica della stragrande maggioranza del popolo italiano.

Per queste considerazioni non ritengo persuasivi gli argomenti portati dal relatore di minoranza e dagli altri oratori che hanno qui parlato contro questo progetto di legge, a favore del qua e io voterò, perchè in tal modo si darà al Pubblico ministero la possibilità di far argine contro l'invasione della frode nel campo della giustizia e si impedirà lo scardinamento della famiglia. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Onorevoli colleghi, per la prima volta, oggi, devo dividermi nel voto dagli amici che mi stanno intorno. Ieri l'onorevole Spallino mi ha chiamato in causa, quasi per legarmi alla catena di due precedenti da me provocati, forse per richiamarmi a un atteggiamento di coerenza. Non ve n'era bisogno. E per dimostrare come nel dare il mio voto io libero da ogni prevenzione di carattere ideologico, dirò che se mi guardo intorno io non trovo, in quest'Aula, che due o tre colleghi che abbiano nel 1919 votato con me, negli uffici della Camera, a favore di un progetto di iniziativa parlamentare sul divorzio. Nessuna preoccupazione, dunque, nessun assoggettamento soprattutto a intimidazioni o a suggerimenti che vengano da potenze straniere, per quanto auguste possano essere. Io intendo qui, nel dare il mio voto, di affermare un principio

non già politico, e forse non tanto giuridico quanto di ordine morale. Io sono intervenuto due volte a questo riguardo, una prima volta il 23 febbraio di questo anno in sede di comunicazioni sul programma di Governo, allorché, all'indomani di una sentenza resa da un magistrato piemontese che in tre giorni conferiva l'*exequatur* a una sentenza di divorzio che interessava persone di largo censo e clamorosa notorietà, osservavo, tra gli applausi quella volta dei miei amici, che queste fortune non capitano mai alla povera gente. (*Approvazioni*). Perciò invocai allora un intervento del Ministro guardasigilli che potesse essere un ammonimento alla pubblica opinione, più che all'autorità giudiziaria. Poiché la parola del Ministro non è venuta per ragioni di opportunità parlamentare, in quanto che la risposta spettava al Presidente del Consiglio, sono intervenuto una seconda volta il primo aprile, sollecitato anche dalla curiosa richiesta di un noto avvocato che, poiché si occupava di una causa di deliberazione di divorzio, pur non essendo un professionista ed un mercante della materia, mi sollecitava a ritardare il mio intervento, per dar tempo al magistrato piemontese di approvare ancora una volta la domanda che lo interessava. Sono intervenuto per dire — e il resoconto sommario, perchè quello stenografico non è ancora stampato, nella sua consueta fedeltà lo riporta — che io domandavo una «modesta» modificazione dell'articolo 72 della legge di procedura civile, modesta rettifica che mi consente oggi di votare solo una parte delle proposte della relazione di maggioranza e di respingere l'altra parte, che in coscienza ritengo che possa costituire un pericolo.

Fu tempo che un illustre parlamentare e grande avvocato e uomo di Governo, non in regime fascista e tanto meno in regime di concordato, ebbe a scoprire che bastava fare — o fingere di fare — un viaggio in Lituania per ottenere una sentenza di divorzio, e allora le classi ricche (perchè i poveri così lontano non sono mai potuti arrivare) corsero in Lituania e sciolsero il vincolo; e quando la situazione politica di colà venne a mutare, si corse in Ungheria, ed allora si verificò il fatto veramente esilarante di principesse italia-

ne che, per adozione, diventavano le figlie adottive dei ciabattini e dei portinai di Budapest, ed era allora il momento in cui tutti gli studi legali italiani erano inondati di lettere di un notissimo avvocato di quella città che, a ben tariffato compenso, offriva sentenze di divorzio; ma anche in Ungheria è venuta a mutarsi la situazione politica, ed allora si è ricorso alla piccola e innocente Repubblica di San Marino, e quando la Repubblica di San Marino, allarmata dalla frequenza delle richieste, strinse i freni con un sapiente giro di vite, allora anche quelli che quando sentono parlare di bolscevismo sono percorsi da un fremito in tutto il corpo, ricorsero proprio ai Paesi controllati dalla Russia, e particolarmente alla Romania. Ed ora, nella commedia, la Romania è di scena, e tutte le sentenze di divorzio che vengono sottoposte per la delibazione al magistrato italiano portano i timbri del magistrato romeno.

Ora, signor Guardasigilli, vi ho domandato un provvedimento di contingenza che ponga un freno, anzi che sbarrì il passo a questa corsa sfrenata delle classi plutocratiche, che profittano di condizioni peculiari in cui viene a trovarsi una certa magistratura che dà alla legge una interpretazione che è a tutto favore delle classi ricche, con esclusione costante dei poveri che non possono spendere. Un tempo (e guardate che sono bene informato perchè è da 50 anni che faccio l'avvocato) la città preferita per le delibazioni era Perugia; e allora tutti correvano a Perugia. Poi, però, essa si è avveduta del gioco, ed allora si è passati ad altra parte d'Italia. Ora, vorrei che il Ministro verificasse se le cifre che mi sono state date da un insigne giurista sui rapporti di un magistrato, proprio ieri, corrispondano a verità (le do sotto la garanzia della loro fede): che cioè nell'anno 1949 alla Corte di Torino sono state deferite in materia di delibazione 353 cause, e nel solo mese di gennaio dell'anno corrente 1950 sono state introitate 40 cause. Questo è l'indice e la sintesi della corrente oggi in fortuna, mentre avverto che nelle altre Corti d'appello, per esempio in quella milanese, della quale in passato ho frequentato largamente gli uffici, il fatto deplorato non si verifica. Perchè, dunque, io

domando un freno? Domando un freno perchè la pubblica opinione è rimasta non dico angosciata, ma impressionata da questa situazione che ferisce un principio altamente democratico. E ricordo bene, colleghi, che nel mio secondo intervento, quando ho sollecitato la risposta alla mia interrogazione del Sottosegretario io dicevo: « Non intendo porre qui tutta la questione dell'ordinamento del diritto matrimoniale e dello scioglimento del vincolo »; però domandavo fin da allora al Ministro se non credeva che fosse opportuno stabilire un nuovo ordine (e intendevo mirare alto) per cui la facoltà di scioglimento del vincolo fosse eguale per i poveri come per i ricchi. Anche questa volta la risposta non è venuta. Cosa è che io ho allora domandato? Ho domandato, come dissi, una modesta revisione dell'articolo 72, perchè non concepisco come il Pubblico ministero, che formalmente si dice che non è parte, ma sostanzialmente lo è, il Pubblico ministero che ha non il diritto, ma ha il « dovere » di intervenire in queste cause matrimoniali, che in esse propone mezzi istruttori, che in esse presenta documenti e soprattutto conclude, (e la sua conclusione è di tanta portata che senza di essa la sentenza sarebbe inficiata di nullità insanabile, come ha ripetutamente riconosciuto la Corte di cassazione) non comprendo come questo Pubblico ministero, che interviene nella causa con tanta ampiezza di poteri, non abbia poi il diritto di riproporre al magistrato superiore le conclusioni che ha visto respinte. Questo non lo capisco. E infatti, se il semplice interveniente in causa — e l'intervento, onorevoli colleghi è un atto volontario — se il semplice intervento volontario dà diritto all'interveniente di reclamare contro il giudicato che ritiene ingiusto, il Pubblico ministero interveniente « per dovere », per obbligo di ufficio, avrà almeno il diritto che gli venga riconosciuta la stessa facoltà. Nè l'indipendenza della Magistratura resta offesa, perchè il circolo del processo civile si esaurisce nel grembo della stessa Magistratura, al di fuori del potere esecutivo. Così la temuta inframmettenza o supervalenza del magistrato italiano a danno di convenzioni internazionali, a mio avviso, non ha ragione di essere qui invocata. Perchè? Perchè appunto

io, che riconosco la piena indipendenza del magistrato, gli riconosco anche il diritto di applicare secondo legge e coscienza il trattato internazionale. Mi pare che l'argomento sia di ovvia evidenza.

Invece, laddove non sono d'accordo con le conclusioni della maggioranza della Commissione è nel capoverso quinto delle proposte conclusive da essa presentate, perchè, mentre comprendo che il Pubblico ministero, che vive nella causa e della causa; che riceve dalle risultanze immediate del dibattito, sotto il controllo delle parti e del pubblico, la ragione del convincimento, e cioè che vive e sente la causa, abbia diritto al reclamo, non riconosco questo diritto al magistrato superiore della Cassazione che nella causa non ha voce e non ha parte. Ecco il pericolo, ed ecco dove mi associo a voi (*rivolto alla sinistra*), negando il diritto d'impugnazione al Pubblico ministero presso la Corte di cassazione e cioè al Procuratore generale che non entra nel giudizio, e vi è personalmente estraneo, e non può quindi interloquire per impressioni proprie dirette, ma soltanto per suggerimento di altri, venga il suggerimento dalla parte interessata come è quasi sempre nei processi penali, oppure venga da organo più alto, dal potere esecutivo. Si aggiunga che il Pubblico ministero presso la Suprema Corte di cassazione esercita una funzione che talvolta può assumere un carattere intimidatorio verso la magistratura inferiore, mentre questo non avviene nel Pubblico ministero che è a parità di grado dello stesso collegio giudicante.

E infine, cosa volete, onorevole Guardasigilli, permettetemi di dirlo: il Procuratore generale è troppo vicino di casa a voi. Palazzo di Giustizia e Ministero del Guardasigilli sono divisi soltanto dal Tevere, che non è nè il Nilo, nè il Mississippi, e basta talvolta un suggerimento a portata di voce per influire sull'animo del Procuratore generale.

Per queste considerazioni fin d'ora nego e nego non soltanto nel processo civile, per mio conto, ma nego anche nel processo penale; il diritto di intervento del Pubblico ministero, che non appartenga alla Magistratura che giudichi il caso specifico; lo nego in pieno, e lo sosterrò quando parleremo della riforma dei codici.

Per conseguenza, anche senza approfondire questa parte del tema, riconosco che qui resta ferma l'opposizione pregiudiziale opposta da questa parte (*rivolgendosi alla estrema sinistra*) quando sosteneva che questa materia deve essere sottratta alla discussione del momento e portata in più alta sede, quando cioè tratteremo la riforma del regime processuale.

Qui, in questi giorni, si sono dette parole molte grosse. Ho davanti un libro recentissimo, del 1950, che nessuno forse ha citato e che ho ricevuto soltanto questa mattina...

PICCHIOTTI. L'ho citato io e largamente.

GASPAROTTO. ...tanto meglio, edito da Giuffrè, del professor Pietro Ziccardi. Questo libro dice, addirittura, che siamo davanti al pericolo dello « scardinamento di tutto il processo civile ». Di conseguenza non fa meraviglia che da parte sua, onorevole Picchiotti, si dica che qui siamo davanti ad una vera « mostruosità ». Non esageriamo; non diciamo parole troppo grosse! È una riforma molto limitata, quella che io domando, ed è una riforma necessaria, perchè i rimedi invocati dal collega Sanna Randaccio e da altri, di far ricorso, cioè, all'articolo 374 del Codice penale o all'articolo 397 del Codice di procedura civile, sono espedienti illusori.

Signori, in cinquant'anni di professione una volta sola mi è capitato il caso in cui il Pubblico ministero abbia domandato la revocazione di una sentenza per frode processuale; e lo possono dire altri colleghi che praticano ben più di me le aule giudiziarie. Il caso mio si riduce a uno solo, ed anche quella volta il Pubblico ministero ha perduto la causa... Sia che si applichi il Codice penale, sia che si applichi il Codice di procedura civile, la legge esige la presenza della frode, e la giurisprudenza dice che si deve trattare non di frode congetturale, ma di frode reale, positiva. Ora, io domando: come fa il Pubblico ministero di Torino, di Milano o di Firenze a scoprire la frode che è avvenuta, per esempio, in Romania od in Ungheria? È illusorio del tutto questo rimedio, ed è come un giocare a farfa'le ove si credesse di salvare la situazione ricorrendo a questi due innocenti articoli di legge.

Concludo. Non faccio questione politica; faccio una questione limitatamente giuridica: fac-

cio soprattutto e avanti tutto una questione morale. Non intendo fare il processo a quello che è l'ordinamento giudiziario, tutt'altro. Ma ove fosse vero (e non lo è) che con queste proposte e con la limitazione da me presentata si venisse a ferire questo feticcio, il mito dell'ordine processuale del quale siete diventati improvvisamente tanto teneri, io dico: vale la pena di saltare il fosso, di compiere anche questo sacrificio, per salvare l'ordine delle famiglie, che non è interesse privato, ma interesse altamente sociale. (*Applausi dal centro*). Altrettanto dicasi per salvaguardare la posizione economica e morale dei figli, troppo spesso sacrificati (*applausi*) dal capriccio dei coniugi, pregiudizio che mi suggerisce, quando sarà presentata la riforma del diritto processuale, di domandare che in tutte le cause matrimoniali, anche di semplice separazione, debbano intervenire i figli in persona di un curatore, nominato di ufficio, a salvaguardia del loro interesse morale ed economico. (*Vivi applausi dal centro e molte congratulazioni*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molè Salvatore. Ne ha facoltà

MOLE SALVATORE. Onorevole Presidente, illustri colleghi, onorevole Ministro guardasigilli, in poche battute concluderò questo mio brevissimo intervento.

Il mio intervento in questo dibattito sarà breve, ma spero potrà sintetizzare tutti gli argomenti che sono stati esposti perchè io ho preso gli appunti sugli argomenti principali ed a questi argomenti intendo rispondere brevemente. Qui si tratta di questo L'articolo 72 della procedura civile, per il quale si è presentato un progetto di legge che vorrebbe riformare l'istituto del Pubblico ministero e quanto meno estenderne i poteri, è un argomento di natura strettamente giuridica o va al di là del criterio giuridico puro ed entra nel campo politico? Io ritengo che l'argomento è più politico che giuridico. Non avrò argomenti decisivi per dimostrarlo, perchè non mi sento pari al compito, ma ho sentito tutti gli oratori, compreso or ora l'onorevole Azara, dire: ma che argomento giuridico, ma che dipendenza o indipendenza della Magistratura, l'argomento è di natura politica. Così hanno ripetuto tutti, tutti compreso il mio egregio amico di par-

te comunista che, dopo aver elencato argomenti formali e giuridici, è entrato anche nel campo politico ad ha detto: è evidente che questo progetto di legge è stato ispirato da ragioni politiche ed è evidente che noi ci opponiamo per uguali ed opposte ragioni politiche. Io, ripeto, sono novellino in questa Assemblea, e sentirete che i miei argomenti non hanno la solidità di quelli dell'onorevole Azara e dell'onorevole Merlin, ma io ho un dono — consentite che lo dica con poca modestia — il dono della sincerità. A me le tattiche parlamentari e i virtuosismi e le sfumature che servono a raccogliere maggioranza e minoranza non mi sollecitano punto.

CINGOLANI. Imparerai.

MOLE SALVATORE. Imparerò quando sarò stravecchio, se arriverò a tornare in questa Assemblea, perchè se gli elettori me lo negheranno non imparerò niente. Comunque il mio pensiero voglio dirlo nettamente.

Questo è un argomento di natura soprattutto politica, lo ha detto l'onorevole Merlin. « Signori — ha detto — noi intendiamo difendere la famiglia » E noi abbiamo risposto da questa parte che la difesa della famiglia non è il vostro monopolio. « Signori — ha detto Gasparotto — io sono favorevole alla legge non per ragioni giuridiche, nè per ragioni politiche, ma per ragioni morali: la difesa della famiglia ». « Signori — ha detto Azara — io sono favorevole al progetto di legge, perchè esso mira a difendere la famiglia ».

Ed allora, cosa andiamo fantasticando, cosa andiamo sfarfallando di problemi di pura forma giuridica, di intervento del Pubblico ministero, se od in quali casi? Tutto questo è ermeneutica formale e, mi permetto di aggiungere, un po' pedante.

Se dovessimo entrare nel campo astrattamente giuridico, dovremmo considerare che il legislatore fascista — e dicendo legislatore fascista dico tutto — autoritario per eccellenza, fece entrare il Pubblico ministero nel processo civile a titolo di eccezione, di straforo, di sghimbescio. Invece voi volete allargarne i poteri attingendo ad uomini di grande statura, a trattati di diritto processuale civile. Mortara ha detto così, Carnelutti dice in quest'altra maniera:tutti testi di fronte ai quali io

mi inchino, ma che non possono scalfire questo argomento, e cioè che il legislatore fascista ha ritenuto di limitare i poteri del Pubblico ministero, fino al punto che gli ha negato il diritto di ricorrere in Cassazione, se non nel solo caso di corruzione.

Nè vale dire, come ha detto testè il senatore Gasparotto, con un argomento che a mio modo di vedere non risolve nulla: « Ma quando mai in caso di corruzione il Pubblico ministero ha fatto ricorso e ha impugnato una sentenza in cui vi fosse frode? La frode deve essere reale, non concettuale » Mi dispiace, ma il Pubblico ministero aveva il potere di fare ricorso. Che importa se non lo ha fatto?

Voi signori della maggioranza avete sentito il bisogno con questo progetto di legge di estendere il potere del Pubblico ministero e ciò perchè sentivate che il Pubblico ministero nei processi civili aveva una potestà limitata. Io so che quando il Governo presentò questo disegno di legge, a firma del defunto Ministro Grassi, esso non alludeva affatto al potere del Pubblico ministero, in rapporto alle decisioni di magistrature estere in materia matrimoniale, nè dava la facoltà al Pubblico ministero di opporsi alla delibazione dei procedimenti fatti nel territorio italiano dalla autorità giudiziaria italiana. Il progetto ministeriale non presentava queste sanzioni; invece la Commissione ha fatto degli emendamenti, cioè ha trasformato il progetto ministeriale e ha formulato al numero 4: « La facoltà di impugnazione è per tutte le sentenze di annullamento o di scioglimento del matrimonio meno che per quelle di separazione personale ». Ora, io intanto, rispondendo all'onorevole Merlin e a tutti gli altri che si sono giustamente preoccupati per le conseguenze che avrebbe il rigetto di questo progetto di legge in ordine alla frode, domando: ma voi con questo progetto di legge avrete messo un argine allo sfacelo che ci può essere nelle famiglie quando il marito e la moglie si sono divisi, si sono separati o la loro unione è stata annullata? Perchè non insorgete in altro campo? L'onorevole Merlin ha detto a noi: presentate un progetto di legge per il divorzio e non girate intorno all'argomento. Ma allora noi vi diciamo che anche voi girate intorno all'argomento quando

parlate della prole nel matrimonio, e vi domandiamo: perchè non presentate un progetto di legge per la ricerca della paternità? Quanti figli illegittimi, quanti bambini son buttati sul lastrico, ma voi non lacrimate di fronte ad essi, voi lacimate se un matrimonio viene sciolto, poichè se viene annullato non dite niente in quanto è la Sacra Rota che annulla. Ed allora vi sostituite alla congregazione dei Sacramenti, non fate una legge.

Se il matrimonio è annullato dalla Sacra Rota per vizio di consenso dopo venti anni di matrimonio celebrato e consumato e quando ci sono parecchi figli, dite che questo è ammissibile perchè lo fa la Sacra Rota, poichè non si tratta di scioglimento, ma di annullamento di matrimonio e perchè si tratta di vizio di consenso. Ma questo è un ragionamento che offende voi che lo fate, che non giustifica la ragione morale di presentazione del progetto e che ci mette in condizione di potervi dire che il vostro progetto di legge è un progetto che al campo giuridico voleva puntare, ma che in realtà, evidentemente, voleva dare i poteri nel campo giuridico al Pubblico ministero evidentemente per mettere un argine allo scioglimento del matrimonio all'estero che è poi ratificato e deliberato all'interno. Ma avete detto qualche altra cosa (e io non uso aggettivi offensivi), tanto che ne ho sentite di grosse, come questa: « Ma sapete perchè siamo per questa legge? Perchè questa legge è contro quelli che hanno il denaro sufficiente, che hanno milioni di lire per andare all'estero e sciogliere il matrimonio ». Ma questo è orrendo. E allora l'onorevole Gasparotto ha dato un suggerimento ed ha chiesto al Governo una legge contingente nella quale si dovrebbe dire che lo scioglimento del matrimonio vale per i ricchi e per i poveri. Io non so se questo progetto di legge può avere una consistenza giuridica, ma allora si abbia il coraggio di dire: il Governo consenta il divorzio che gioverà tanto ai ricchi che ai poveri, naturalmente nei casi che la legge stabilisce, perchè noi non intendiamo fare uno scempio col divorzio, come si fa uno scempio con l'annullamento dei matrimoni e con la separazione personale dei coniugi che voi avete escluso dal progetto di legge, mentre le conseguenze di una separazione personale sono

ugualmente gravi in rapporto alla prole di quello che voi ritenete che sia gravissimo quando il matrimonio viene sciolto; perchè se i coniugi sono separati i figlioli sono lasciati anch'essi senza la vigilanza del padre e della madre (certo si dirà che il tribunale stabilisce questa e quest'altra norma, che affida la prole al padre o alla madre) ma i figlioli vengono a perdere tanto il padre quanto la madre e non avranno l'educazione nè dall'uno nè dall'altra.

L'onorevole Merlin guardando il problema di questo progetto di legge dal punto di vista strettamente giuridico veniva a fare questa affermazione: ma signor , è possibile che quando la Corte di cassazione aveva deciso in un senso ci sia ancora una Corte d'appello che, malgrado e contro la decisione della Corte di cassazione, continui a deliberare e a ratificare le decisioni dell'autorità giudiziaria in materia di scioglimento dei matrimoni? Ed egli diceva: tutto questo non è possibile e bisogna quindi fare un progetto legislativo perchè, mentre la Corte di cassazione insiste in questo concetto, la Corte di appello insiste in quell'altro concetto. Ora, io domando, e qui rispondo anche all'egregio mio amico — se me lo consente — onorevole Azara, rispondo a lui anche su questo punto: ma l'autorità giudiziaria è libera o non è libera di pensare come vuole? Ma è appunto questa un'offesa, non all'indipendenza della magistratura no (lasciamo andare l'indipendenza che non c'entra), ma al convincimento libero del magistrato di merito. È questo a cui voi non volete adagiarvi: la Cassazione non è e non può essere, e non dà decisioni, per le quali e sulle quali si deve pronunciare il magistrato di merito. Egli può seguirle, può non seguirle e, anche in materia di ricorso nell'interesse della legge, lei m'insegna, onorevole Azara, che la Cassazione al magistrato dà la norma, ma le parti non sono tenute a seguire quello che la Cassazione ha detto. Non solo, ma quel che vale per il giudice di rinvio non vale per tutte le altre autorità del potere giudiziario perchè il giudice di rinvio deve, è vero, ottemperare alla norma di diritto che la Cassazione ha stabilito, ma le altre autorità giudiziarie, le Corti di appello e i tribunali, sono padronissimi di non seguire la decisione della Cassazione, perchè ci può essere anche il più umile

dei magistrati, un pretorino (e lo abbiamo visto in mille occasioni) che può anche contrastare, con argomenti di merito, la decisione della Cassazione.

Quindi, appunto per questo, siccome voi sapevate che, malgrado la Cassazione avesse deplorato quello che avveniva alla Corte di Torino, l'indipendenza della Corte rimaneva inalterata, avete presentato un progetto di legge che è grave in un solo punto. Io abbandono le altre questioni di forma di cui ha parlato il mio egregio amico Proli. Le questioni di forma non mi interessano; non mi interessa l'articolo 383 o 391 che sia, che mi frullano nel cervello e si picchiano tra di loro e mi fanno capire poco o niente di questa procedura civile che è un monumento di bellezza — diceva l'onorevole Grisolia — e che qualcuno dice che è un monumento di bruttezza. In una cosa sola la legge è grave: il riesame di merito non può essere provocato dal Pubblico ministero. Può benissimo ammettersi che il Pubblico ministero ricorra contro una decisione, ma non si può ammettere il riesame di merito. No, quello è un profondo errore giuridico, e non solo errore giuridico ma una completa trasformazione dalle fondamenta del diritto processuale italiano e non si poteva, a piè pari, fare entrare in una leggina qualsiasi questa riforma grave che è la riforma dell'ordinamento giudiziario, è la riforma del processo civile in rapporto alla presenza del Pubblico ministero.

E qui potrei fermarmi, potrei trovare subito la conclusione proiettando aggettivi su aggettivi, invocazioni su invocazioni. Ha detto bene l'onorevole Azara. In questo progetto più che la questione giuridica e la questione morale, c'è la questione politica. Qui ognuno di noi, egli ha detto, ed io sottoscrivo, deve assumere per intero la propria responsabilità, perchè lo sappiamo che cosa avverrà del progetto di legge ora in Assemblea. L'un contro l'altro armato. Tutti i mezzi saranno adoperati, leciti si capisce, da una parte e dall'altra; saremo tutti presenti e voteremo gli uni e gli altri in un senso o nell'altro. Sono lieto però del sublime isolamento cui accennava l'onorevole Merlin, magnifico isolamento! Ma da questa parte c'è un'altra cosa bella, non dirò sublime ma ugualmente bella come quell'isolamento cui accennava il collega Merlin,

che tutte le forze che non sono con la Democrazia cristiana nella sostanza ideologica, ma che ci sono nella sostanza politica e cioè i socialisti del Partito dei lavoratori italiani, quelli del Partito unitario, i liberali e i repubblicani, sono uniti con noi; quando si è toccato il tasto ideologico profondo, sono da questa parte e voi non avete più da poter avanzare il solito pretesto: i comunisti, il comunismo! Il comunismo vi ha dato qualche cosa, vi ha dato un dito ed ora volete prendere tutta la mano. Vi volete prendere tutto... (*Interruzione del senatore Mazzoni*). Che importa che ci sia l'uno o l'altro, onorevole Mazzoni. Avete cancellato una data, il 20 settembre. Ora volete fare un'altra affermazione che chiamo, a mio modo di vedere e non vi offendete, di natura confessionale. Questa è la verità. Da questa parte tutti noi che seguiamo il vecchio indirizzo del Risorgimento italiano: liberali, socialisti, repubblicani, tutti siamo contro il disegno di legge. Ecco il mio pensiero. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevoli colleghi, il senatore Molè, dopo di avere espressa la sua meraviglia perchè una questione giuridica, quale è quella racchiusa nel disegno di legge in discussione, era stata portata da tutti gli oratori sul terreno politico, ha finito anch'egli con lo scivolare su questo stesso terreno fino al punto che ci ha parlato del preteso confessionalismo governativo, del 20 settembre e di altre questioni squisitamente politiche.

Cercherò di non cadere nella stessa contraddizione, mantenendo questo mio intervento sul terreno strettamente e rigorosamente giuridico.

Questa mattina l'onorevole Sanna Randaccio mi ha chiamato in causa, del che lo ringrazio, sebbene debba scusarmi con il Senato di dover parlare quasi improvvisando, perchè, senza l'amichevole invito del collega, non mi sarei aggiunto alla lista già lunga degli oratori, iscritti a parlare su questo stesso disegno di legge.

Questa mattina, dunque, l'onorevole Sanna Randaccio ha chiesto: « nel conflitto fra norme di diritto interno e norme di diritto interna-

zionale, il senatore Bosco, internazionalista, a quali di esse ritiene si debba dare prevalenza? ».

Rispondo chiaramente, senza perplessità, che condivido la teoria del primato del diritto internazionale, come del resto lo importa la nostra Costituzione, secondo cui « l'ordinamento giudiziario italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ».

E poichè fra queste norme vi è quella che costituisce il fondamento di tutti gli accordi internazionali, cioè il principio: *pacta sunt servanda*, è chiaro che noi, inserendo questa dichiarazione solenne nella Carta costituzionale, abbiamo anche accettato il primato del diritto internazionale.

Quindi, nell'urto eventuale fra norma interna e norma internazionale, deve senz'altro prevalere quest'ultima.

Ma è proprio da questa impostazione internazionale del problema che io desumo e rafforzo il mio convincimento favorevole al principio che ispira il disegno di legge.

Ne spiegherò brevemente i motivi.

Il senatore Sanna Randaccio questa mattina criticava il disegno di legge perchè esso interferirebbe indirettamente su sentenze emesse da talune Corti di appello, ed in ciò vedeva una menomazione dell'indipendenza della Magistratura, dell'autonomia del potere giudiziario.

A mio avviso, il problema è mal posto. Perchè? Non tanto per i motivi che sono stati finora svolti dai vari oratori, ma perchè ci troviamo in presenza di sentenze contenenti interpretazioni divergenti di convenzioni internazionali che la stessa Magistratura, nella sua più alta espressione, che è la Suprema Corte di cassazione, ha ritenuto di rettificare.

È noto che la responsabilità dello Stato nei rapporti con le altre Potenze può essere impegnata non soltanto da atti del potere legislativo (una legge contraria a convenzioni internazionali), non solo da atti del potere esecutivo (provvedimenti di un Ministro contrari a norme di diritto internazionale), ma anche e più frequentemente da sentenze giudiziarie in contrasto con il diritto internazionale.

È famoso il caso del Pretore di Firenze che

nel 1888, in base a una sentenza esecutiva del tribunale, si arrogò il diritto di penetrare nella sede degli archivi consolari francesi, facendone scardinare la porta. Ne derivò un incidente diplomatico grave, inasprito dai rapporti poco cordiali che in quel tempo vi erano tra Italia e Francia: il Governo dovette punire il Pretore e fare delle scuse al Governo francese.

E questo non è l'unico caso di rilievo in cui si è dovuto intervenire per infrazioni a norme internazionali, occasionate da atti giudiziari. Per esempio, nel 1915-21 alcune Corti italiane affermarono il principio che gli agenti diplomatici stranieri godessero dell'immunità dalla giurisdizione civile soltanto per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni diplomatiche; in quella occasione, vi fu una solenne protesta da parte dell'intero corpo diplomatico accreditato presso il Governo italiano.

Quindi, come vedete, da una semplice sentenza giudiziaria, cioè da un fatto che può sembrare irrilevante per i rapporti internazionali, possono invece derivare conseguenze gravi, in quanto può essere impegnata la responsabilità internazionale dello Stato.

Per tale motivo, nel secolo scorso, si riteneva che l'interpretazione dei trattati spettasse, come atto di Governo, unicamente al potere esecutivo.

Ad esempio, l'ordinanza prussiana del 25 gennaio 1823 disponeva che, allorché in una controversia civile si discutesse di una convenzione internazionale, il giudice dovesse sospendere la pronuncia ed attendere l'interpretazione autentica del Ministero degli esteri, alla quale la decisione era vincolata.

Naturalmente il diritto ha fatto progressi. La Cassazione francese, però, si è mantenuta per molto tempo fedele a questo principio, affermando che i trattati internazionali sono atti di governo, onde la responsabilità della loro interpretazione spetta al potere esecutivo. Si sottraeva perciò all'autorità giudiziaria il potere di interpretare trattati internazionali. Questo principio si è venuto via via attenuando fino al punto di riconoscere, senza limitazioni, l'indipendenza della Magistratura, accordando ad essa piena libertà di interpretare i trattati, richiamati dalle leggi interne di esecuzione dei medesimi.

Il riconoscimento dell'indipendenza della Magistratura non sottrae però lo Stato dalla responsabilità internazionale, qualora la sentenza si concreti in una violazione di norme giuridiche internazionali.

Perciò non si può vietare al Parlamento — che domani potrebbe essere chiamato a votare una spesa per riparazioni di danni dovuti a una Potenza estera in conseguenza di una sentenza contraria al diritto internazionale — di esprimere la propria opinione sull'interpretazione dei trattati ancorché accolta da sentenze giudiziarie.

Nel caso in esame, cioè della delibazione di sentenze estere in cause relative a matrimoni concordatari, ci troviamo sempre in presenza di decisioni giudiziarie che contengono interpretazioni di accordi internazionali.

L'onorevole Azara, affrontando questo argomento, ha già detto all'opposizione: quando chiedete il rispetto delle convenzioni internazionali, non vi potete fermare soltanto a quelle con la Romania o con la Svizzera, ma dovette riconoscere che atto internazionale è pure l'articolo 34 del Concordato con la Santa Sede. Su questo mi pare che non ci possa essere discussione, perchè l'articolo 7 della nostra Costituzione ha riconosciuto l'indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica e perchè neppure prima della Costituzione si dubitava che i Patti Lateranensi avessero natura di atti internazionali.

Il punto delicato della questione è questo: vi è conflitto tra l'articolo 34 del Concordato, il quale riserva all'autorità ecclesiastica le cause di annullamento dei matrimoni concordatari, e le altre convenzioni internazionali? Si può conciliare questo principio con le disposizioni di altri accordi? Se una contraddizione esistesse, è chiaro che il Governo dovrebbe eliminarla nell'ordine dei rapporti con gli Stati esteri. Se invece una contraddizione non esiste, è ovvio che appunto in virtù di quel principio del primato del diritto internazionale, che ho posto a base del mio intervento, non si può dubitare che il giudice debba osservare l'articolo 34 del Concordato.

Si dice in contrario: l'articolo 11 della Convenzione consolare italo-romena del 1880 ci obbliga a riconoscere alle sentenze romene la

stessa forza di cosa giudicata che avrebbe una sentenza dell'autorità giudiziaria italiana. Ma appunto in questa equazione risiede la limitazione del riconoscimento delle sentenze romene. In altri termini, in tanto non possiamo riconoscere forza esecutiva ad una sentenza dei tribunali di quello Stato in quanto si tratti di causa rispetto alla quale non sussiste una preclusione di competenza per gli stessi tribunali italiani.

Questo in sostanza ha affermato la Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza del 25 giugno 1949, pronunciata su ricorso del Pubblico ministero nell'interesse della legge. Sarebbe invero ben strano che nelle cause riguardanti il matrimonio concordatario di cittadini italiani, mentre è proibito al magistrato nazionale di dichiararsi competente, si riconoscesse invece la competenza del giudice romeno, o di un altro qualsiasi Stato estero.

Se l'Italia ha riconosciuto la competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici nelle cause di annullamento di matrimoni concordatari, non si può riconoscere ai tribunali stranieri una competenza preclusa al magistrato nazionale. Nè tale disconoscimento è contrario alle convenzioni internazionali sull'esecuzione delle sentenze estere.

Infatti, il presupposto, espresso o tacito, per il riconoscimento della sentenza straniera, in qualsiasi accordo internazionale, è che il giudice estero abbia la competenza internazionale a conoscere della causa decisa, anche secondo le norme stabilite o dalla convenzione stessa, (e ciò manca nella convenzione italo-romena), o dalle norme sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento giuridico nel quale la sentenza stessa deve essere fatta valere.

Se rileggete il progetto di convenzione dell'Aja del 1925 sul riconoscimento delle sentenze straniere, troverete esplicitamente riaffermato il principio, universalmente ammesso, che il riconoscimento del giudicato estero è subordinato in primo luogo alla condizione « che le regole di competenza giudiziaria internazionale, ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata, non escludono la giurisdizione dell'altro Stato ».

Pertanto, il riconoscimento di una sentenza estera non può avere luogo in Italia allor-

quando il giudice del tribunale di provenienza manchi della competenza giudiziaria internazionale secondo il diritto italiano, che, nelle cause relative a matrimoni concordatari esclude la giurisdizione di qualsiasi Stato, compreso quello italiano.

Mi sembra che questo principio risolva definitivamente la controversia di cui ci occupiamo, perchè, se il nostro diritto, in conformità all'articolo 34 del Concordato, ha riconosciuto ai tribunali ecclesiastici la competenza esclusiva in materia, non sussiste più nè per i tribunali italiani, nè per quelli di altri Paesi la competenza sulle stesse cause.

A ciò — come ho detto — non si oppongono le singole convenzioni sull'esecuzione delle sentenze, perchè nessuna di esse esclude che il diritto italiano possa sancire una giurisdizione esclusiva sulle cause relative a matrimoni celebrati secondo il Concordato tra persone che, al momento della celebrazione, avevano la cittadinanza italiana.

Consentitemi un esempio pratico.

Suppongasi, per ipotesi, che un tribunale romeno emetta una sentenza di condanna contro un diplomatico italiano negandogli l'esenzione consuetudinaria dalla giurisdizione locale.

Chi si sentirebbe di sostenere che tale sentenza deve avere forza esecutiva in Italia, quando manca la condizione prima del riconoscimento della sentenza stessa, cioè la competenza giurisdizionale del tribunale straniero?

Quindi, il presupposto del riconoscimento di una sentenza straniera sia nel giudizio di deliberazione, che in ogni altro tipo di giudizio, è sempre questo, anche se sottinteso: che sussista la competenza del tribunale straniero anche secondo i principi contenuti o nella convenzione internazionale o, in mancanza, nel diritto interno dello Stato in cui si fa valere la sentenza.

LANZETTA. Se questi principi sono giusti, è inutile allora la legge.

BOSCO. Arrivo alla necessità della legge e rispondo all'onorevole Lanzetta che, secondo me, la legge è opportuna e necessaria. E qui mi ricollego a quello che ho detto all'inizio del mio intervento, cioè alla possibilità che lo S: a-

to incorra in una responsabilità internazionale in dipendenza di un atto giurisdizionale. Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che la responsabilità internazionale dello Stato possa essere occasionata da un atto del potere giudiziario, perchè nei rapporti internazionali — lo ammettono tutti gli autori — il principio della divisione dei poteri non vale.

Lo Stato si presenta di fronte all'estero nella sua interezza, e quali che siano gli organi, da cui l'illecito internazionale deriva, e le garantige attribuite dalla Costituzione a favore dei medesimi, lo Stato risponde sempre di fronte alle altre Potenze, non potendosi esimere dalla responsabilità allegando il principio costituzionale della indipendenza della sua Magistratura.

Perciò, come ho già detto in principio, lo Stato italiano può trovarsi esposto ad incidenti diplomatici, a controversie con altri Stati in conseguenza di decisioni giudiziarie passate in giudicato.

Non è opportuno (e qui si può ricordare il principio universalmente ammesso dal diritto internazionale che uno Stato prima di reclamare diplomaticamente contro un altro Stato a causa di una sentenza giudiziaria debba, ove possibile, attendere il responso della Suprema Corte di quello Stato) non è opportuno — dicevo — che lo Stato si garantisca il più possibile, prescrivendo che, nelle cause in cui si controverta in tema di diritto internazionale, sia possibile il ricorso in Cassazione anche su richiesta del Pubblico ministero?

Tale garanzia consiste in ciò che nelle cause in cui normalmente si discute sull'interpretazione di atti internazionali deve essere ammesso il più largamente possibile il ricorso fino al culmine della piramide giudiziaria. In ciò io non trovo alcuna violazione di principi, ma anzi vedo una riaffermazione di fiducia nella Magistratura, perchè con questo disegno di legge non si persegue altro scopo che quello di rendere possibile il giudizio della più alta delle magistrature italiane, cioè della Corte di cassazione.

A mio avviso, questa è la *ratio* del provvedimento di legge, che siamo chiamati ad approvare. Con esso, nè il Parlamento nè il Governo interferiscono sull'indipendenza della

Magistratura, la quale resta sovrana nel suo ordine con la garanzia dell'intervento dell'organo supremo.

È superfluo, infatti, ricordare che con questa legge non si risolve il problema di fondo imponendo alla Magistratura una qualsiasi interpretazione autentica, ma ci limitiamo a rendere possibile il giudizio della Cassazione, rafforzandone il potere di supremo organo regolatore della giurisprudenza.

In cause che attengono all'ordinamento della famiglia, base della società statale, e che vertono normalmente sull'applicazione di accordi internazionali, è giusto che lo Stato si garantisca, ammettendo la possibilità che si arrivi fino all'apice della piramide dell'ordine giudiziario.

In tal modo l'interpretazione che la giurisprudenza dà alle convenzioni internazionali diventa più unitaria e viene meglio ponderata attraverso il giudizio della massima autorità giudiziaria.

Poichè tutta l'impostazione che ho data al disegno di legge si basa sulla prevalenza del profilo internazionalistico del problema, ne consegue che non posso condividere l'opinione della Commissione per ciò che riguarda il riesame del merito della sentenza estera di cui si chiede la delibazione.

Tutte le convenzioni e la dottrina più accreditata si oppongono a questo riesame, onde mi riservo di presentare un emendamento per sopprimere dal testo della Commissione la norma che conferisce al Pubblico ministero il potere di chiedere tale riesame di merito.

Chiarito così il disegno di legge, a me pare che si tratti realmente di una questione che è stata troppo spostata sul terreno politico riducendosi essa ad una maggiore garanzia per l'ordinamento della famiglia ed all'osservanza di un grande principio: il rispetto dei trattati internazionali. *Pacta sunt servanda!* E questa norma vale anche per l'articolo 34 del Concordato che, riservando ai Tribunali ecclesiastici la giurisdizione esclusiva sui matrimoni concordatari, non è affatto in contrasto con le convenzioni sull'esecuzione delle sentenze.

La legge tende, in definitiva, a salvaguardare il principio della santità dei trattati. E poichè

tutti i grandi principi, discendendo dall'unica matrice della morale, sono legati tra di loro, ne consegue che, riaffermando il principio della santità dei trattati, veniamo anche a consolidare l'altro grande principio della santità della famiglia, secondo le tradizioni cattoliche del popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha espresso il parere sul disegno di legge: « Utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica » (829).

Tale disegno di legge sarà pertanto nuovamente iscritto all'ordine del giorno.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito all'operato del Prefetto di Pavia che, con condotta apertamente faziosa, il 29 aprile ultimo scorso, ha sospeso dalla carica il sindaco di Vigevano, signor Bonomi Attilio, adducendo a pretesto motivi di ordine pubblico assolutamente inesistenti, e destando la unanime riprovazione della cittadinanza vigevanese, che ha dimostrato in modo eloquente la sua solidarietà al sindaco sospeso (220).

CORTESE, FARINA, GAVINA.

Prego il Ministro di grazia e giustizia qui presente di farsi interprete presso il collega competente, perchè sia fissata la data dello svolgimento di questa interpellanza.

VOCOLI. Onorevole Presidente, io ho presentato una interpellanza al Ministro dell'in-

terno riguardante l'amministrazione comunale di Taranto ed ho chiesto l'urgenza. Mi si disse allora che sarebbe stata comunicata la data dello svolgimento, ma ancora non ne ho conoscenza. Perciò insisto per sapere quando potrà essere svolta questa mia interpellanza.

GAVINA. Onorevole Presidente, l'interpellanza presentata per Vigevano è analoga, come argomento, a quella presentata per Taranto dal senatore Voccoli. Penso perciò che potrebbe essere discusse contemporaneamente.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di questa osservazione quando si tratterà di iscriverle all'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, segretario:

Al Ministri della marina mercantile e degli affari esteri, per sapere se ritengano compatibile con la doverosa tutela della dignità del Paese e degli interessi, degli averi e della vita dei pescatori italiani due recenti diffide che, dietro ordine del Ministero della marina mercantile, sono state rivolte, da parte della Capitaneria di porto di Venezia, ai nostri connazionali esercenti la pesca nell'Adriatico.

Con la prima, i pescatori i quali si rendessero responsabili di « sconfinamenti » nelle acque territoriali jugoslave sono avvertiti che, d'ora innanzi, incorreranno, oltre che nel rischio delle persone e dei beni da parte degli jugoslavi, anche nelle sanzioni previste dalla legge italiana. E siccome allo stato attuale delle cose, giudici di tali « sconfinamenti » non sono che le autorità jugoslave, i nostri connazionali rischiano di vedersi colpire dalle misure jugoslave e per soprammercato dalle nostre, anche essendo innocenti.

Con la seconda, si comunica che in Jugoslavia è entrata in vigore una legge secondo cui « i cittadini stranieri non possono esercitare alcun genere di pesca entro una fascia di mare larga dieci miglia misurate dal limite esterno delle acque interne jugoslave » e si intima ai nostri pescatori di ottemperarvi a scanso del-

le sanzioni previste dalla stessa legge jugoslava. Con che un allargamento arbitrario ed unilaterale del proprio mare territoriale da parte della Jugoslavia viene ingiustificatamente e pericolosamente avallato ed incoraggiato dalle autorità italiane (1216).

RAVAGNAN.

Al Ministro dell'interno: perchè spieghi lo operato delle autorità governative di Matera che, dopo aver vietato per la durata di un mese ogni manifestazione politica nel comune di Irsina, hanno tuttavia consentito che, in deroga al divieto il 7 maggio corrente, vi si inaugurasse la sede del Movimento sociale italiano, determinando così degli incidenti facilmente prevedibili, da cui poi si è tratto motivo per arrestare numerosi cittadini e pretesto per estendere l'arresto al sindaco e sospendere la amministrazione comunale (1217).

MILILLO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda giusto ed opportuno che agli eventuali concorsi per titoli a posto di segretario di seconda classe nella scuola media, siano ammessi anche — senza limiti di età — i segretari di scuole statali che amministrativamente dipendono dai Comuni (1152).

TIGNINO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere che cosa abbia fatto o intenda fare per finanziare i progetti — già approvati — relativi al risanamento della viabilità cittadina, della rete idrica e delle fognature nella città di Canicattì (Agrigento); per sollecitare i lavori di allacciamento dell'acqua delle tre sorgenti alla città e per appaltare i lavori di copertura del torrente che raccoglie lo scolo delle fognature fin oltre il centro abitato (1153).

TIGNINO.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali siano le ragioni, che hanno impedito l'attuazione dell'aumento del capitolo destinato all'artigianato nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, capitolo che il Consiglio dei Ministri e il Senato della Repubblica hanno portato a 110 milioni per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 ed i cui è stato autorevolmente promesso il raddoppiamento a decorrere dall'esercizio 1950-1951.

Chiedesi inoltre di conoscere quali sono i provvedimenti che si intende prendere con carattere di urgenza estrema, per impedire l'immediata chiusura dell'E.N.A.P.I., Ente che ha ricevuto dallo Stato il compito della completa assistenza all'artigianato e che, in un ammirevole sforzo di ripresa, si è oggi impegnato in una poderosa serie di attività e di manifestazioni:

nel campo tecnico: corsi professionali;

nel campo commerciale: allestimento mostra collettiva alla Fiera di Milano, partecipazione alle Fiere di Roma, di Toronto e di Chicago;

nel campo artistico: fusione di quattro gruppi in bronzo, dono del Governo italiano agli Stati Uniti di America.

Preoccupa infatti che la interruzione di queste iniziative ed attività possa segnare il fallimento di quella politica artigiana, tante volte solennemente proclamata, che Governo e Camere solidalmente considerano necessario attuare (1154).

TARTUFOLI, CINGOLANI, SCHIAVONE,
LONGONI, BOGGIANO PICO, GENCO,
LAZZARO, JANNUZZI, TOMMASINI,
DE BOSIO, LAVIA, BARACCO,
D'INCÀ, TOSELLI, VARRIALE,
BERGAMINI, TONELLO, LOVERA,
MARTINI, FOCACCIA, BOSCO Giacinto,
TOSATTI, RUSSO, ITALIA,
CASO, SAMEK LODOVICI, VIGIANI,
MAGRI', FARIOLI, CARBONI, ANGELINI Nicola,
GERINI, BOSCO LUCARELLI, RICCIO, MARCHINI CAMIA,
TURCO, DI ROCCO, ELIA, CESCHI,
LANZARA, GALLETTO, GORTANI,
JACINI, CERULLI IRELLI, DE LUCA, GRAVA.

1948-50 - CDXII SEDUTA

DISCUSSIONI

10 MAGGIO 1950

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non siano allo studio presso gli organi competenti le disposizioni necessarie per dare attuazione nell'ordinamento interno dello Stato italiano alla norma contenuta nella lettera *b*) dell'articolo 17 del Trattato di pace fra le Nazioni Unite e l'Italia, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, secondo cui è concessa un'azione di revisione delle sentenze rese dai giudici del nostro Stato fra il 1940 e il 1947 quando un cittadino delle Nazioni Unite non abbia potuto, a causa dello stato di guerra, difendersi in modo soddisfacente. Poichè in tale disposizione è preveduta l'emanazione da parte del Governo italiano delle misure necessarie per siffatta reintegrazione degli ex nemici nella situazione in cui si trovarono prima della sentenza e tali misure non sono state finora predisposte, nonostante che nella pratica se ne senta la necessità, il sottoscritto chiede di conoscere se e quali intenzioni abbia in proposito il Ministro (1155).

Bo.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non creda di poter disporre una nuova proroga delle disposizioni enunciate nel decreto legislativo (luogotenenziale) del 7 giugno 1945, n. 322, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1946, n. 221, secondo le quali le imposte di registro e ipotecarie attinenti alla compra-vendita delle case di abitazione o degli uffici pubblici e privati distrutti o danneggiati per eventi bellici sono dovute in misura fissa qualora la ricostruzione o riparazione relativa sia fatta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dei due decreti. Poichè il beneficio della misura fissa scade col 1° luglio 1950, mentre l'opportunità di incoraggiare la ricostruzione edilizia consiglierebbe una dilazione ai proprietari che non hanno ancora potuto ricostruire i loro stabili, il sottoscritto vorrebbe conoscere se non si ritenga convenientemente una proroga ulteriore di questa agevolazione tributaria (1156).

Bo.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non creda di dare finalmente corso ai lavori di restauro dell'edificio della stazione ferroviaria di Desio, sia per la improrogabilità delle opere

relative, sia per evitare un ulteriore deperimento dell'edificio, mentre la cittadina di Desio non è certo l'ultimo fra i centri toccati dalla linea ferroviaria Milano-Chiasso (1157).

LONGONI.

Al Ministro dell'agricoltura. Considerato che un controllo onesto, agile e imparziale sull'esportazione orto-frutticola può essere un vero vantaggio per le categorie interessate e per l'intera Nazione;

rilevato che l'estensione del controllo prevista nel progetto di decreto interministeriale richiederà un forte aumento di spesa incidenti sull'agricoltura, la quale trovasi nel periodo critico della flessione dei prezzi dei suoi prodotti, di fronte all'aumento dei salari, dei prezzi dei prodotti industriali e dell'onere fiscale;

rilevato che i criteri del controllo accennati nel suddetto decreto sono talvolta errati nella sostanza, specialmente nella designazione delle note caratteristiche determinanti il grado di qualità;

premessi che il controllo deve tener conto degli usi e delle caratteristiche tipiche della zona esportatrice, nonché delle esigenze del mercato, specialmente dopo che la guerra ha impoverito tanta parte del mondo, il quale richiede largamente anche le qualità B, accanto alle A;

considerato l'allarme delle organizzazioni sindacali e cooperative dei produttori agricoli di Trento, Bolzano, Verona e di altre regioni;

chiedono di interrogare l'onorevole Ministro se egli sia disposto a difendere da nuovi pesi l'agricoltura e di intervenire onde nel decreto interministeriale suddetto gli interessi e i postulati dei produttori agricoli siano tenuti nella debita considerazione (1158).

CARBONARI, MOTT, BENEDETTI Luigi, PIEMONTE, BRAITENBERG, GRAVA, CONCI, TARTUFOLI, GUARIENTI, CEMMI, CARELLI, RAFFAELLER, OTTANI, FARIOLI, D'INCÀ, TESSITORI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non crede giusto ed opportuno aderire subito ai voti già espressi dal sottoscritto e da altri colleghi di ogni parte del Senato, e ripetuti il 3 di questo mese a Turbigo dai Sin-

daci interessati e dai Presidenti delle Deputazioni provinciali di Milano, Novara, Varese, perchè si approvi finalmente dopo sei anni di snervante e dannosa attesa la ricostruzione del ponte sul Ticino a Turbigo che sarà di grande e indiscusso giovamento alle numerose popolazioni di quella industriale plaga (1159).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se, dopo le denunce per percosse e maltrattamenti ai trattenuti nelle questure e nelle stazioni dei carabinieri (denunce seguite già, in alcuni casi, da condanne), non creda opportuno, con un chiaro ed esplicito ordine, richiamare tutte le autorità dipendenti alla stretta osservanza della legge che giustamente condanna chi attentata alla incolumità dei cittadini, anche se sospettati colpevoli di reati (1160).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

TERRACINI. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intendano provvedere a stanziare, sui bilanci dei rispettivi Dicasteri per l'anno 1950-51, i fondi necessari al proseguimento e completamento dei lavori della Chiesa-Ossario di Marzabotto (Bologna), nella quale riposano le salme dei 1830 abitanti della località, barbaramente trucidati dai tedeschi o eroicamente caduti nella guerra partigiana, e per la cui erezione vennero fino ad oggi, da parte dello Stato, stanziati se non contributi modestissimi e del tutto insufficienti (194).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile (166).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

2. Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposi-

zioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493 (449-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto (354).

4. Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione (406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica (829).

6. Divieto di appartenere a partiti politici per alcune categorie delle forze armate, e per i magistrati militari (427) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

8. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

9. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

10. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (849).

La seduta è tolta (ore 20,15).